CCXLII SEDUTA

VENERDÌ 28 GENNAIO 1955

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 9694

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 9693

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione e approvazione):

AGOSTINO 9724
BARBARO 9725
BERTONE, *relatore* 9707, 9720, 9721
BRAITENBERG 9695
CARELLI 9722
DE LUCA Carlo . . . . . 9700 e *passim*
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 9702, 9704
GIACOMETTI 9697, 9699, 9627
MARINA . . . . . 9695 e *passim*
MARIOTTI 9715
MENGHI 9698
MOLINELLI 9718, 9728
MONNI 9708, 9709
PIOLA 9695, 9703
RODA 9710, 9713
TERRAGNI 9714, 9719
TRABUCCHI, *relatore* . . . . 9696 e *passim*
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . 9695 e *passim*
ZOLI 9698, 9716, 9730

Interpellanze:

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 9733
DE LUCA Luca 9733

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 9733

Per le risposte scritte:

PRESIDENTE 9733
NEGRI 9733

Mozioni:

Per la discussione:

PRESIDENTE 9732
SPEZZANO 9732

Nel decimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alla donna:

PRESIDENTE 9732

La seduta è aperta alle ore 16,30.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.*

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431 » (910), d'iniziativa del deputato Agrimi, previo parere della 5ª Commissione;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia » (911), previ pareri della 1ª e della 4ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (734-*B*);

« Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti da più successioni ereditarie » (902);

« Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari » (905), d'iniziativa dei senatori Zoli e Lorenzi, previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione;

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli " » (914);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna " in Milano » (908), previo parere della 5ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Termini e modalità di pagamento dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 » (913), d'iniziativa del deputato Bartole.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zoli, Salari, Russo Luigi e Gerini:

« Provvedimenti per il restauro del Museo di San Marco in Firenze e degli affreschi e dipinti del Beato Angelico ivi conservati; e contributo per la celebrazione del centenario della morte di detto artista » (920).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 20-*bis*. Si dia ora lettura dell'articolo 21.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 21.

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente ovvero in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciute sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità sia l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Marina ha presentato un emendamento, tendente a sostituire le parole: « 5 per cento del reddito stesso » con le altre: « 10 per cento del reddito accertato ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Signor Presidente, la ragione del mio emendamento sta nel fatto che l'articolo 21 proposto dal Governo non ha tenuto conto della circostanza che le aziende possono avere il bilancio in passivo o in pareggio. In questi casi esse non avrebbero più la possibilità di godere del beneficio della detrazione di una parte del reddito, e cioè di quella parte che esse devolvono ugualmente a favore dei nobilissimi fini di cui fa parola l'articolo che condivido perfettamente. Io propongo perciò di calcolare la percentuale, aumentata al 10 per cento, sul reddito accertato e non su quello dichiarato, perchè sappiamo che i redditi non vengono catalogati e messi in discussione sul denunziato, ma sull'accertato; e l'aumento da me richiesto si giustifica invece con la ragione che tutte quelle serie e umane provvidenze, che noi abbiamo interesse che le aziende siano invogliate a curare, debbono restare in vita anche nei momenti di crisi e di passività.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendameinto in esame.

PIOLA. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento ritenendo che il 5 per cento sia già più che sufficiente, tanto più che il sistema di allargare troppo i settori della esenzione è stato già in via generale riprovato dal Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. La proposta del senatore Marina è inaccettabile. La perdita per l'Erario, che si valuta 10 e perfino 12 miliardi per effetto della detrazione del 5 per cento, raddoppierebbe nel caso in cui venisse accettato l'emendamento. Se la percentuale dovesse poi essere ragguagliata ai redditi accertati, anzichè a quelli dichiarati, la perdita sarebbe ancora maggiore. Ritengo sia già un grandissimo passo e un sacrificio notevole quello fatto attraverso l'articolo 21 di questa legge nel consentire la detrazione del 5 per cento. Devo perciò dichiararmi contrario all'emendamento del senatore Marina.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Se effettivamente il sacrificio dell'Erario ammonta alla misura esposta dall'onorevole Ministro, io non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Gli Enti pubblici che, per disposizione di legge o di statuto, erogano una parte degli utili netti annuali in beneficenza, possono detrarre dai redditi di ricchezza mobile l'intero ammontare delle erogazioni fatte nei limiti della quota di utili prevista dalla legge o dallo statuto, anche se le somme sono erogate a favore di enti, istituti, associazioni e comitati non legalmente riconosciuti ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori, come ha detto l'onorevole Ministro, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per erogazioni a scopo di assistenza e beneficenza può considerarsi una novità del nostro sistema tributario. Il mio emendamento si basa sul concetto che si dovrebbe fare una differenza fra i soggetti che chiedono una detrazione: se si tratti cioè di un'impresa a scopo di lucro o di enti pubblici che per fini istituzionali fanno proprio la beneficenza. Io parlo specialmente delle Casse di risparmio per le quali già il testo unico che regola la loro attività ha disposto che i loro utili debbono essere dedicati esclusivamente alla costituzione di riserve ed alla beneficenza.

Fino a che le riserve abbiano raggiunto il 10 per cento dei depositi fiduciari, il 30 per cento degli utili può essere destinato alla beneficenza; oltre questo limite la percentuale dedicata alla beneficenza può essere anche maggiore. Le Casse di risparmio non hanno capitale da rimunerare coi loro utili ed i loro amministratori collaborano gratuitamente. Da oltre cento anni hanno destinato somme assai considerevoli alla beneficenza e pubblica utilità. Nel solo anno 1953 tutte le Casse hanno erogato alla beneficenza la bella somma di un miliardo e 264 milioni di lire. E veramente per questi istituti la beneficenza forma quasi l'unico mezzo di pubblicità, e può quindi essere considerata una spesa di produzione. Ricordo un recente discorso del Presidente delle Casse di risparmio nelle provincie lombarde il quale ha confermato che proprio nelle località dove venne aumentata la beneficenza correlativamente è aumentata anche la raccolta del risparmio.

Considerando a ragione la beneficenza erogata dalle Casse di risparmio una spesa di produzione, dovrebbe essere giustificato un trattamento differente tra gli enti pubblici con scopi istituzionali di beneficenza e le ditte private che questi scopi non hanno e che possono anche far a meno della beneficenza, ciò che sarebbe praticamente impossibile per le Casse di risparmio. La seconda parte del mio emendamento si riferisce alla richiesta che siano detraibili non soltanto le somme date in beneficenza ad enti, istituti, associazioni e comitati, legalmente riconosciuti, ma anche quelle erogate dagli istituti di diritto pubblico ad enti, istituti, ecc. non legalmente riconosciuti, perchè tante volte questi istituti fanno della piccola beneficenza ad iniziative private benefiche, alle biblioteche scolastiche, ecc., nell'interesse generale della collettività. Pregherei pertanto il Senato di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è decisamente contraria. Le Casse di risparmio e gli enti pubblici che destinano i loro utili a beneficenza, non hanno nessun motivo per non pagare, prima di quanto erogano a titolo gratuito, quanto da loro è dovuto a titolo di giustizia allo Stato per l'esercizio della loro attività commerciale. Facciano dunque anche le Casse il loro dovere e, poi, il resto andrà in beneficenza. Quanto alla detrazione per offerte ad istituti ed enti non riconosciuti, tutti comprendiamo che, ove se ne ammettesse la possibilità, non ci sarebbe possibilità di controllo; se gli enti di beneficenza si fanno riconoscere come tali vuol dire che ottengono il riconoscimento anche delle finalità di beneficenza; ma quando l'ente non si fa riconoscere, può essere troppo facile sostenere che si tratti di enti di benecenza, anche quando si tratti di ente a tutt'altra finalità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Domando al senatore Braitenberg se insiste nel suo emendamento.

BRAITENBERG. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Braitenberg non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. tendente ad aggiungere all'articolo 21 il seguente comma:

« Gli Enti pubblici che, per disposizione di legge o di statuto, erogano una parte degli utili netti annuali in beneficenza, possono detrarre dai redditi di ricchezza mobile l'intero ammontare delle erogazioni fatte nei limiti della quota di utili prevista dalla legge o dallo statuto, anche se le somme sono erogate a favore di enti, istituti, associazioni e comitati non legalmente riconosciuti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sull'articolo 21 sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi da parte dei se-

natori Giacometti, Roda, Bardellini, Molinelli, Minio e Locatelli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere il seguente comma:

" Sono inoltre detraibili dal reddito dichiarato ai fini della imposta di ricchezza mobile:

a) le somme che, all'infuori del dividendo le società cooperative di consumo ripartissero tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata;

b) le somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti;

c) le somme eragate dalle cooperative rette con i princìpi e la disciplina della mutualità, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisoro dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, ai fini di assistenza sociale, istruzione e ricreazione a favore dei soci e delle famiglie, fino al 50 per cento " »;

« Aggiungere il seguente comma:

" Sono inoltre detraibili dal reddito dichiarato ai fini della imposta di ricchezza mobile le somme ripartite ai soci, quale prezzo di riparto dei prodotti conferiti dai soci produttori singoli od associati in cooperative, nelle cooperative aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, manipolazione e stagionatura dei prodotti agricoli, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti, derivati e sottoprodotti per conto dei soci stessi " ».

PRESIDENTE. Il senatore Giacometti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

GIACOMETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamattina sono corse delle trattative con le autorità di Governo per concordare un nostro emendamento sulle cooperative, ed io non lo nascondo ero rimasto veramente e felicemente sorpreso che avessimo trovato un punto di intesa. Mi si dice adesso che, dopo l'intesa intervenuta con i Ministri, s'è affacciata l'opposizione della Commissione. È un fenomeno abbastanza naturale, perchè le cooperative non hanno mai trovato al Senato un ambiente favorevole. Tutte le volte che la Commissione è d'accordo, i Ministri sono contrari, tutte le volte che i Ministri sono favorevoli la Commissione è contraria, a meno che non si tratti di proposte dell'amico personale collega Menghi, che ha « ambo le chiavi » del cuore di costoro.

Il nostro primo emendamento chiede per le cooperative un trattamento presso a poco uguale a quello fissato dall'altro ramo del Parlamento per la legge sull'imposta delle società, trattamento che dalla Camera dei deputati fu imposto al Governo, e che noi avevamo invano richiesto. Ripeto che si tratterebbe di fare una disposizione analoga a quella stabilita nella legge sulla imposta per le società. I soci delle cooperative di consumo dovrebbero essere ammessi alla fine dell'anno al godimento di un determinato ristorno o compenso. Noi abbiamo sempre insistito in questo criterio, che è stato infine accettato, che cioè il ristorno non è utile, ma restituzione del di più versato. È un principio che sosteniamo fin dal 1906 e che ora, ripeto, è stato accettato per l'imposta sulle società.

Parallelamente per le cooperative di lavoro si deve fare lo stesso trattamento ai soci lavoratori, che alla fine dell'anno percepiscono una integrazione al loro salario. Io non credo di dire qualcosa di nuovo ai colleghi affermando che vi sono soci che per venir incontro a difficoltà finanziarie delle loro cooperative si impegnano a lavorare al di sotto del salario corrente, di modo che se ci sono degli utili questi debbono essere devoluti ad integrazione del salario. (*Interruzione del senatore Zoli*). Questa mattina c'era contestazione tra il salario corrente e il salario fissato dai contratti collettivi di lavoro. Io credevo di ovviare a questo col testo dell'emendamento, già presentato ma ad ogni modo sono disposto ad accettare un testo che precisi meglio il mio pensiero.

A mio giudizio però la dizione « salario corrente » indica un salario non preciso e che può dar luogo a contestazioni. Io non ho molta fiducia nella possibilità di difesa delle Cooperative presso — direi contro — le agenzie delle imposte. Ecco perchè accedevo all'idea di qualche cosa di fisso, direi intangibile, se la parola non fosse eccessiva.

Il terzo punto riguardava le somme derogate ai fini di assistenza sociale, istruzione e ricreazione a favore dei soci e delle famiglie. Vi furono sempre preoccupazioni che si sviluppasse assistenza anche a favore dei non soci: ma, in questo emendamento, abbiamo precisato che questi utili debbono andare ai soci. Insisto perchè gli onorevoli colleghi sappiano che tale concetto è stato accettato in tema di imposta di famiglia, cioè a dire non si tratta di un criterio nuovo ma di un criterio che è già stato accettato dall'altro ramo del Parlamento e poi confermato in Commissione di finanze e tesoro.

E passo allo svolgimento del mio secondo emendamento, sul quale richiamo particolarmente l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Avviene in pratica che il socio conferisca una parte del suo prodotto agricolo perchè le cooperative lo vendano. Quasi sempre le cooperative fanno un'anticipazione ai soci, salvo poi a completare il pagamento del prodotto col prezzo realmente ricavato. Il fisco finora ha considerato questa differenza, tra l'anticipazione e il pagamento totale dell'operazione eseguita, come un provento della Cooperativa. Credo che questo sia addirittura un paradosso dal punto di vista fiscale. Noi siamo qui ancora una volta — e spero di avere con me buona parte anche dei colleghi del centro — ad affermare che si tratta di un criterio di massima che potrebbe trovare applicazione negli accertamenti di redditi interessanti altre categorie di individui e di professionisti: il Senato compirebbe opera saggia se provvedesse a liberare il movimento cooperativo che ha bisogno veramente e realmente d'aiuto. Io non richiamo qui, per brevità, che le cooperative compiono una « funzione sociale » riconosciuta dalla Costituzione, ciò che darebbe diritto a provvedimenti speciali da parte del Governo. Confido che finalmente il Senato vorrà confortare il nostro punto di vista e liberare da balzelli inutili il movimento della cooperazione.

ZOLI. Senatore Giacometti è disposto ad aggiungere al comma *b*), dopo le parole: « integrazione dei salari già corrisposti », le altre: « fino al limite previsto dei salari correnti »?

GIACOMETTI. Sono d'accordo.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Di una questione consimile mi sono dovuto occupare quando si discusse il progetto di legge delle nuove imposte sulle società, e ricordo bene che il Senato fu del mio avviso di dare dei benefici alle cooperative, che effettivamente meritano, in quanto esse, proprio per obbedire all'articolo 45 della Costituzione, hanno carattere mutualistico.

Quello che ha detto il collega onorevole Giacometti è così lapalissiano, è così chiaro che non ci dovrebbe essere bisogno di un'ulteriore illustrazione. Infatti noi sappiamo che quando si dànno compensi al di fuori del dividendo nelle cooperative di consumo, si dànno questi compensi proprio per rimediare al più del prezzo che i cooperatori consumatori hanno versato. Così pure per le cooperative di produzione e di lavoro, non si tratta altro che di integrare il salario che il socio ha percepito di mese in mese. E questo accade anche per quel che riguarda le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli. Pertanto ci troviamo perfettamente d'accordo e prego il Senato di voler accettare gli emendamenti, perchè propongono esigenze obiettivamente fondate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione anzitutto fa osservare che siccome qui non si tratta di erogazioni a titolo di beneficenza, bisogna fare un articolo separato che diventerà articolo 21-*bis*. Questo per la sistematica. Saremmo anche d'accordo sul comma *a*) e sul comma *b*) fino al limite dei « salari correnti »; per il comma *c*) non possiamo tradire quello che è un senso di oggettività. Abbiamo già risposto di no per la beneficenza che debbono fare le Casse di risparmio. Ora io non mi sento di rispondere di sì per la beneficenza alle istituzioni di ricreazione in favore delle famiglie e dei soci create dalle cooperative. Se le Casse di risparmio vogliono o devono per statuto fare della beneficenza a favore di scuole ed asili, noi diciamo: prima

paghino e poi faccino la beneficenza; lo stesso è logico e coerente che si dica anche per le cooperative. Sono quindi favorevole alle lettere *a*) e *b*) e contrario alla lettera *c*), con l'avvertenza che sarà necessario fare un articolo separato. Naturalmente chiedo che sia fatta la votazione per divisione.

Per quello che riguarda il maggior prezzo del riparto dei prodotti conferiti io non posso che richiamarmi a quello che è stato detto molte volte circa il cosiddetto maggior prezzo. Vi sono conglobati due elementi e cioè il prezzo di acquisto dei prodotti e la conseguenza della attività trasformatrice o dell'attività di vendita delle cooperative, dell'attività cioè della società che è un ente separato.

Non posso quindi assolutamente aderire al concetto che il prodotto delle attività di vendita, di trasformazione, di lavorazione e di conservazione venga conglobato con il prezzo delle materie prime e che sotto forma di prezzo alle materie prime conferite, rappresenti un utile che evade dalla tassazione di ricchezza mobile, tassazione che, come tutti sanno, è di carattere reale.

Anche le eccezioni che possono essere state fatte in tema di imposta sulle società non possono essere qui richiamate: qui si tratta di una imposta reale che colpisce il prodotto di una attività determinata. Chi la svolge, anche se è una cooperativa, ha il dovere di contribuire ai bisogni dello Stato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo, per quanto riflette il comma *a*) e *b*), con la modificazione concordata fra il senatore Zoli ed il senatore Giacometti. Non posso essere d'accordo per il comma *c*) anche perchè il Senato qualche minuto fa ha votato negativamente su un emendamento proposto dal senatore Braitenberg in ordine alla detraibilità delle somme erogate per beneficenza. Non possiamo, quindi, reintrodurre qui lo stesso concetto. D'altra parte faccio presente che l'articolo 21 consente già la detrazione fino al 5 per cento delle spese destinate agli scopi che si propone il senatore Giacometti per le cooperative. Per quanto riflette l'ultimo comma aggiuntivo proposto dal senatore Giacometti, l'approvazione di esso avrebbe come risultato di dichiarare totalmente esenti queste cooperative perchè se noi detraiamo le spese dal ricavo ed il risultato viene ripartito fra i soci, abbiamo in realtà ripartito tra i soci tutto il reddito. Quindi, tanto varrebbe dire che le cooperative di questa specie sono totalmente esenti da ricchezza mobile; il che è manifestamente impossibile.

GIACOMETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Mi permetto di obiettare all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro che vi è una notevole differenza tra l'emendamento del senatore Braitenberg e questo che io propongo, perchè qui si tratta di utili delle cooperative che vanno distribuiti soltanto ai soci col concorso dei quali tali utili sono stati creati, quindi non si tratta di beneficenza. Dal punto di vista legale e finanziario la situazione è assolutamente diversa.

Quanto all'altro emendamento vi è la modificazione suggerita dal relatore, per la quale suonerebbe così: « Sono inoltre detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B . . . ».

TRABUCCHI, *relatore*. C'è da togliere la parola « inoltre ».

PRESIDENTE. Senatore Giacometti, aderisce alla proposta della Commissione?

GIACOMETTI. Non ho nulla in contrario ad accettare il suggerimento.

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti l'articolo 21 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi dei senatori Giacometti ed altri.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Aderisco al comma *b*) così come è stato formulato perchè vi è un limite e per la ragione inversa non credo di poter aderire al comma *a*) perchè non c'è limite. In altri termini, se la cooperativa sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata distribuisce tutti gli utili, di imposte, non si prende più niente. Questa è la ragione per cui voto contro, se il comma *a*) rimane così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la lettera *a*) del primo emendamento aggiuntivo dei senatori Giacometti, Roda ed altri, nel testo concordato con la Commissione e accettato dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B:

a) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartissero tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata; ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *b*), accettata dalla Commissione e dal Governo, con l'aggiunta proposta dal senatore Zoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *b*) le somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti fino al limite dei salari correnti; ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *c*) dello stesso emendamento, non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *c*) le somme erogate dalle cooperative rette con i princìpi e la disciplina della mutualità, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, ai fini di assistenza sociale, istruzione e ricreazione a favore dei soci e delle famiglie, fino al 50 per cento ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Giacometti, Roda, Molinelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sono inoltre detraibili dal reddito dichiarato ai fini della imposta di ricchezza mobile le somme ripartite ai soci, quale prezzo di riparto dei prodotti conferiti dai soci produttori singoli od associati in cooperative, nelle cooperative aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, manipolazione e stagionatura dei prodotti agricoli, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti, derivati e sottoprodotti per conto dei soci stessi ».

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La parte che è stata testè approvata del primo emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Giacometti ed altri all'articolo 21, costituirà, secondo il suggerimento della Commissione, l'articolo 21-*bis*.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMPLEMENTARE.

Art. 22.

A decorrere dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 480.000, indicato nell'articolo 2 della

legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO IV

SANZIONI.

Art. 23.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000. L'ammenda viene raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi accertati supera le lire sei milioni, si applica altresì l'arresto sino a sei mesi. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Per la cognizione dei reati previsti e puniti nel presente articolo si applica l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le disposizioni precedenti si applicano senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle norme vigenti, nei casi di mancata o infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio.

Sono abrogati i comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Minio, Giacometti, Spezzano, Mariotti e De Luca Luca hanno proposto un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « redditi accertati » con le altre: « redditi definitivamente accertati ».

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Roda ed altri, accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Spallino ha proposto un emendamento soppressivo del terzo comma. Poichè il proponente non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 23 con l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 24.

È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denunci le trattenute in misura non corrispondente alla realtà;

4) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Quando alcuno dei fatti di cui ai numeri 1), 2) e 3) sia imputabile a solo titolo di colpa o

sia imputabile a colpa anche solo la mancata conoscenza dei fatti indicati nel n. 1), si applica la pena dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire 10.000 a lire 600.000.

Quando, in conseguenza dei fatti sopra elencati, l'imposta evasa o di cui si è tentata la evasione, sia superiore a lire 600.000, la multa o l'ammenda non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione.

Quando i fatti indicati nei comma precedenti comportino una evasione da imposta di speciale tenuità l'Autorità giudiziaria applica la sola pena della multa o rispettivamente dell'ammenda.

Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa dell'azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle sopratasse.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte del Governo, tendente a sopprimere il comma stesso e, in via subordinata, a sostituirlo con il seguente:

« Se alcuno dei fatti di cui al numero 1) sia imputabile a colpa, per mancata conoscenza di essi a causa di negligenza di chi è tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi, si applica la pena dell'arresto sino a tre mesi e dell'ammenda da lire 10 mila a lire 600 mila ».

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di svolgerlo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi si tratta di una quistione di logica giuridica alla quale io attribuisco un'importanza di grande rilievo. Nel testo del Governo l'ipotesi di colpa in fatti di questo genere non era stata contemplata. Ed io ritengo, in linea di massima, che non possa contemplarsi il titolo della colpa. Comunque, di fronte al secondo comma che è stato formulato dalla Commissione, non può non arrestarsi la mia attenzione di studioso di diritto perchè evidentemente sono ipotizzati dei casi di colpa che sono manifestamente dolosi.

Recita testualmente l'articolo 24 al numero 1): « Chi essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate ecc. ». Ora gli onorevoli senatori, e insigni giuristi, che onorano questa Assemblea comprendono esattamente che è assolutamente inconciliabile la conoscenza di fatti delittuosi, comunque illeciti, e il titolo della colpa, poichè avendo conosciuto i fatti come tali non è più soltanto colposo l'averli inseriti. Su questo vedo che siamo d'accordo.

Resterebbe, e in ciò era la perplessità della Commissione, l'ipotesi dei numeri 2 e 3. Io mi permetto di far osservare che anche nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma non è assolutamente ipotizzabile la figura della colpa, poichè è chiaro che l'aver iscritto nella dichiarazione dei redditi passività esistenti, importa la cognizione di indicare delle passività inesistenti. Il senatore Trabucchi si preoccupava del fatto che si potesse cercare di sfuggire col comodo pretesto di essere stati male informati. Ma basterebbe riferirsi all'articolo 40 del Codice penale per comprendere che non si potrebbe asserire un pretesto simile con la minima probabilità di esser creduti da un giudice avveduto.

Comunque colui il quale ha l'obbligo giuridico di evitare un certo determinato fatto, ne risponde come se l'avesse cagionato se viene meno all'obbligo giuridico di evitarlo, ed è chiaro che la persona che è tenuta a sottoscrivere la denuncia del reddito deve essere ritenuta nell'obbligo di informarsi se nella denuncia si dice il vero o il falso. La stessa cosa ripeto per l'articolo 3.

Comunque vi è anche un'altra disposizione del Codice penale in questo senso, che se il fatto avviene per inganno, risponde del reato colui che ha cagionato l'inganno, cosicchè, anche a voler essere dei sottilizzatori al massimo

grado, non si ravviserebbe l'ipotesi colposa. Comunque è necessario, di fronte ad una legge come questa, che le sanzioni siano rigorose e non si dia luogo a comode scappatoie.

Potrebbe prevedersi una sola eccezione, ed ecco la subordinata dell'emendamento, per quanto ritenga anche questa estremamente improbabile. Vale a dire, la colpa di colui il quale avendo l'obbligo di informarsi esattamente della veridicità delle scritture che gli fanno sottoscrivere, per negligenza non sia venuto a cognizione della veridicità delle scritture stesse. Quindi si tratterebbe di una colpa a causa della sua negligenza. Perciò in linea di massima il Governo sarebbe favorevole alla soppressione totale del secondo comma. In linea subordinata, se il Senato lo ritenga opportuno, si potrebbe ravvisare questa responsabilità attenuata nella colpa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione di esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione sarebbe disposta ad accettare la proposta subordinata, non sarebbe disposta ad accettare la soppressione dell'intiero secondo comma. Sembra alla Commissione che il fatto di chi non sia venuto colposamente a conoscenza della falsità di quanto dichiara sia certissimamente ipotizzabile, anzi diventerebbe con l'emendamento proposto un fatto normale per tutti coloro che anche oggi usano salvarsi, possiamo dirlo chiaramente, da tutte le responsabilità per le varie firme di bilanci dicendo che si sono fidati degli altri.

Quindi la Commissione è favorevole al testo subordinato ed è contraria alla soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di grazia e giustizia se mantiene l'emendamento presentato dal Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo mantengo.

PIOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA. Quando si discusse in Commissione di giustizia il parere in relazione ai reati previsti dall'articolo 24 fu posta al nostro esame la questione se fosse ipotizzabile una forma colposa dei numeri 1, 2 e 3, ed io allora espressi l'opinione che la forma colposa potesse accettarsi.

Siccome non voglio fare perdere del tempo al Senato, dirò che per quelle stesse ragioni che ho esposto or ora, voterò contro l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dal Governo e non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Quando, in conseguenza dei fatti sopra elencati, l'imposta evasa o di cui si è tentata la evasione, sia superiore a lire 600.000, la multa o l'ammenda non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del quarto comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Quando i fatti indicati nei comma precedenti comportino una evasione da imposta di speciale tenuità l'Autorità giudiziaria applica la sola pena della multa o rispettivamente dell'ammenda ».

PRESIDENTE. Su questo comma il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Se dai fatti indicati nel comma precedente derivi una evasione di imposta di speciale tenuità, si applica soltanto la pena pecuniaria ».

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di svolgerlo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del quinto e del sesto comma, sui quali non sono stati presentati emendadamenti.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa dell'azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle sopratasse.

« Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 24 nel testo emendato. Se ne dia lettura:

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 24.

È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denunci le trattenute in misura non corrispondente alla realtà;

4) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Quando, in conseguenza dei fatti sopra elencati, l'imposta evasa o di cui si è tentata la evasione, sia superiore a lire 600.000, la multa o l'ammenda non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione.

Se dai fatti indicati nel comma precedente derivi una evasione di imposta di speciale tenuità, si applica soltanto la pena pecuniaria.

Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa dell'azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle sopratasse.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 24-*a*). Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 24-*a*).

È punito con la multa da lire 15 mila ad un milione l'amministratore e il membro degli organi di controllo di società od enti tassabili in base a bilancio che non denuncia

nella relazione annuale, se è tenuto a farla o a sottoscriverla o altrimenti nella dichiarazione dei redditi la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte.

La pena è dell'ammenda da 10 mila a un milione se ometta di denunciare le altre violazioni alle norme sulla tenuta delle scritture contabili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24-*b*).

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 24-*b*).

Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 24 e 24-*a*) non possono essere eletti alla carica di sindaco della società per un periodo di cinque anni o, se eletti decadono dall'ufficio.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Qui si contempla una incapacità per un periodo limitato ad assumere una determinata funzione. Questa incapacità si riferisce alla società presso cui si è verificato l'inconveniente o a tutte?

TRABUCCHI, *relatore*. A tutte.

DE LUCA CARLO. Allora invece della espressione « il sindaco della società » bisognerebbe usare l'altra « sindaco di società ».

TRABUCCHI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24-*b*) con la modifica proposta dal senatore De Luca Carlo ed accettata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24-*c*). Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 24-*c*).

È punito con ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri senza trascrivervi gli estremi della quietanza di cui ai numeri 111 e 112 della tabella allegata *A* al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164. La pena si applica nella misura da lire 100 a lire 10.000 nel caso che sia soltanto omessa l'apposizione della firma o del timbro sulla bolletta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 25.

Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definita con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 566, prima che sia intervenuta alcuna decisione degli organi del contenzioso tributario, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'Ufficio, si osservano le seguenti disposizioni:

1) la sopratassa per infedele dichiarazione è ridotta ad un sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione;

2) la sopratassa per omessa dichiarazione è ridotta al sesto dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Nel caso previsto al terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la sopratassa è ridotta al decimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

3) qualora la dichiarazione sia stata presentata con un ritardo non superiore ad un

mese, la sopratassa è ridotta ad un dodicesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Ove si tratti delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la sopratassa è ridotta ad un ventesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

4) la pena pecuniaria, la multa e l'ammenda applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto. La presente disposizione non si applica per la multa o l'ammenda previste nell'articolo 24.

Le disposizioni di quest'articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Faccio presente una cosa che precedentemente mi è sfuggita. Al numero 4 dell'articolo 25 si parla di multa, ma la multa è la pena di un delitto e non vale la pena di ferire la personalità morale di un cittadino attribuendogli un delitto, quando egli non fa opposizione oppure accetta o conclude con la dichiarazione prevista dall'articolo 81. Mi pare che egli si contenga in modo da aver diritto ad un certo premio, per cui non è opportuno perseguirlo con la multa e ritenerlo colpevole di un delitto.

In conclusione, se la Commissione è favorevole a lasciare la sola ammenda, dichiaro di votare favorevolmente, in caso diverso dovrei votare contro. Pertanto propongo che il numero 4 dell'articolo 25 sia così formulato: « Le pene pecunarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto e alla multa è sostituita l'ammenda ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è favorevole purchè si aggiungano le parole: « La presente disposizione non si applica per la pena pecuniaria prevista nell'articolo 24 ».

PRESIDENTE. Senatore De Luca Carlo, accetta la proposta della Commissione?

DE LUCA CARLO. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Luca Carlo e modificato dalla Commissione, tendente a sostituire il numero 4) con il seguente:

« le pene pecuniarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto ed alla multa è sostituita l'ammenda. La presente disposizione non si applica per la pena pecuniaria prevista nell'articolo 24 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 26.

Le aziende e istituti di credito e le società finanziarie o fiduciarie, che rilascino le attestazioni previste dall'articolo 6 non rispondenti al vero, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nei casi gravi la pena può essere aumentata fino a 5 milioni.

I dirigenti, funzionari, impiegati che abbiano firmato, in rappresentanza e per conto dell'azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono indipendentemente dall'azione penale, se siano punibili ai sensi del numero 4) dell'articolo 24, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000.

Le pene pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro.

In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la società finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'ar-

ticolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravità, del provvedimento indicato nell'articolo 66 dello stesso decreto-legge.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel Titolo VI, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. I senatori De Luca Carlo, Trabucchi, Zoli, Piola, Turani e De Giovine hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « al vero » le altre: « oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta del contribuente ».

Il senatore De Luca Carlo ha facoltà di svolgerlo.

DE LUCA CARLO. Credo che questo emendamento possa essere accolto senz'altro. Vorrei poi che risultasse dagli atti della discussione che questa disposizione non sostituisce l'obbligo generale del risarcimento dei danni. Col mio emendamento si esamina solo la questione dal lato penale.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. A titolo personale debbo dire che non mi sembra opportuno assoggettare alla stessa pena l'istituto che lascia il certificato falso e quello che ritarda a presentarlo sia pure di un giorno.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. C'è un articolo già votato dal Senato in cui è stabilito che il termine entro cui si può produrre il certificato non può essere inferiore a trenta giorni. Quindi io ho fissato il termine di venti giorni. Siccome si pregiudicherebbero dei diritti serissimi, è necessario che in un termine perentorio possa aversi questa dichiarazione. Altrimenti non faremmo altro che alimentare liti e contrasti per il risarcimento del danno, il che non mi pare conveniente.

La pena è un po' forte ma disgraziatamente in Italia siamo fatti così. Parlo dal punto di vista finanziario: se la pena non è sensibile lasciamo andare le cose alla meno peggio.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Ma il contribuente non dovrebbe aver danni se si presenta all'ufficio e dichiara che non ha potuto avere il certificato e se l'istituto dichiara che il certificato non fu rilasciato. Ciò che può avvenire anche per una ragione legittima: supponiamo, per esempio, che l'impiegato che avrebbe dovuto rilasciare quel giorno il certificato fosse stato indisposto ...

PRESIDENTE. Senatore Bertone, richiamo la sua attenzione sulle conseguenze di questa possibilità. Se tutti potessero denunziare la non ricezione del certificato, il termine potrebbe essere facilmente eluso. Comunque, proponga autorevolmente l'emendamento che ritiene di dover presentare.

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Il contribuente deve portare una dichiarazione dell'ufficio nella quale sia specificato il motivo per cui l'ufficio non ha potuto rilasciare il certificato nei venti giorni stabiliti. Perciò propongo l'emendamento aggiuntivo: « oppure non lo rilasciano senza giustificato motivo nel termine stabilito ».

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. La legge è congegnata in modo che per l'articolo 4 che abbiamo votato, le conseguenze sono che il contribuente non si può più difendere e che tutto quello

che ha accertato il fisco deve essere definitivamente ammesso. D'altra parte nel termine di venti giorni un certificato può essere rilasciato. In Italia purtroppo vi è il sistema nei pubblici uffici di far passare uno o due mesi prima di rilasciare un certificato e se non si paga l'urgenza il certificato non si ha mai. Anche per questo motivo moralizzatore bisogna cominciare a dire che chi deve compiere il proprio dovere, lo deve compiere senza pretendere emolumenti accessori che sono un peso per il contribuente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento De Luca Carlo così come è stato formulato. Nel caso in cui il Senato ritenesse opportuno di attenuare la pena pecuniaria, essa si potrebbe ridurre a metà per il caso segnalato dal senatore De Luca.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Non sono d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Bertone, perchè non vedo come si possa fare a rispondere del fatto del terzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Bertone, tendente ad aggiungere, nell'emendamento del senatore De Luca Carlo, alle parole: « oppure non le rilasciano » le parole: « senza giustificato motivo ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori De Luca Carlo ed altri, tendente ad aggiungere, nel primo comma dell'articolo, dopo le parole: « al vero » le altre: « oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta del contribuente, ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nei casi gravi la pena può essere aumentata fino a 5 milioni ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« I dirigenti, funzionari, impiegati che abbiano firmato, in rappresentanza e per conto dell'azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono indipendentemente dall'azione penale, se siano punibili ai sensi del numero 4) dell'articolo 24, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 ».

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Proporrei di sostituire le parole: « abbiano firmato » con le altre: « abbiano scientemente concorso a formare e a rilasciare », e ciò perchè può darsi benissimo il caso che taluno firmi in perfetta buona fede, mentre autore del falso è un'altra persona.

PRESIDENTE. Senatore Monni, presenti l'emendamento con il prescritto numero di firme.

MONNI. Provvedo a presentarlo subito.

PRESIDENTE. I senatori Monni ed altri hanno presentato il seguente emendamento: « Sostituire, nel terzo comma, alle parole: " abbiano firmato " le altre: " abbiano scientemente concorso a formare e a rilasciare " ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è decisamente contraria per due motivi, primo perchè chi firma è colui che assume la responsabilità, non colui che materialmente forma l'atto e che naturalmente non si trova più quando si va a ricercare; il materiale compilatore è infatti un anonimo. Chi ha la legale rappresentanza di un ente deve sapere cosa firma e se firma alla cieca risponde del fatto di colui di cui si è fidato. L'espressione « scientemente » comporterebbe un'indagine sul dolo che sarebbe la peggiore di tutte le indagini. Evidentemente, quegli che ha firmato non saprebbe mai, a suo dire, di aver firmato, neanche se avesse firmato la domanda di grazia dopo essere stato condannato.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Vorrei osservare che l'argomento portato dal senatore Trabucchi non è valido poichè, trattandosi di materia molto delicata, può benissimo verificarsi che proprio per ragioni prudenziali, nei casi in cui esiste il falso, chi lo ha commesso faccia firmare ad una qualunque testa di turco, cioè ad una persona innocente, in buona fede. È per questo che io ho proposto l'emendamento, al fine di evitare che venga punito chi non ha colpa. Quando si dice « scientemente » ci si vuol riferire a chi ha concorso a formare l'atto falso; così siamo sicuri che sarà colpita la persona responsabile. Mi pare che la questione sia molto chiara.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con quanto ha detto il relatore a questo proposito e sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Monni per le ragioni che molto chiaramente ha espresso il senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Senatore Monni, insiste nel suo emendamento?

MONNI. Insisto perchè sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Monni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente a sostituire nel terzo comma le parole: « che abbiano firmato », con le altre: « che abbiano scientemente concorso a firmare e a rilasciare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i restanti commi dell'articolo 26, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel testo modificato, l'intero articolo 26. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 26.

Le aziende e istituti di credito e le società finanziarie o fiduciarie, che rilascino le attestazioni previste dall'articolo 6 non rispondenti al vero, oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta del contribuente, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nei casi gravi la pena può essere aumentata fino a 5 milioni.

I dirigenti, funzionari, impiegati che abbiano firmato, in rappresentanza e per conto dell'azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono indipendentemente dall'azione penale, se siano punibili ai sensi del numero 4) dell'articolo 24, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000.

Le pene pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro.

In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la società finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'articolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravità, del provvedimento indicato nell'articolo 66 dello stesso decreto-legge.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel Titolo VI, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 27.

Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'articolo 12, comma quinto, e nell'articolo 3 del regio decreto 3 gennaio 1933, n. 18, modificato dall'articolo 13, n. 1 della presente legge, si applica una soprattassa pari alla metà delle imposte dovute sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre all'ammenda prevista dall'articolo 4, primo comma dello stesso regio decreto-legge 30 gennaio 1933, numero 18.

In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la soprattassa ridotta alla metà.

Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme corrisposte si applica la soprattassa pari alla metà della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni stabilite nei comma precedenti, coloro che abbiano provveduto ai versamenti prescritti dall'articolo 12 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme corrisposte sono soggetti alla soprattassa pari alla metà delle imposte non trattenute.

Nel caso di mancato versamento si applica una soprattassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte già trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole è punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i primi tre commi dell'articolo 27, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul quarto comma è stato presentato, da parte dei senatori Roda, Mariotti, Molinelli, Giacometti, Spezzano e Minio, un emendamento soppressivo del comma stesso.

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Io chiedo la soppressione integrale del quarto capoverso dell'articolo 27, il quale rientra ancora nel campo delle sanzioni per cui occorre essere molto precisi.

A mio avviso, quella sancita da questo comma è una ben strana ed incongruente sanzione. Intendiamoci bene: questo comma prevede che l'imprenditore il quale ha regolarmente presentato l'elenco nominativo dei suoi dipendenti, non solo, ma ha anche effettuato regolarmente il versamento per quanto concerne l'imposta di categoria C/2, per il solo fatto di non aver effettuato la rivalsa, che è una sua facoltà e non un obbligo, nei confronti dei suoi dipendenti, è passibile della soprattassa, la quale è pari alla metà dell'imposta non trattenuta. Questo è veramente grottesco. In altre parole, Tizio presenta gli elenchi dei suoi dipendenti, paga regolarmente il fisco, paga le imposte relative all'elenco dei dipendenti da lui presentato, però non effettua la trattenuta, concedendosi con ciò un atto di liberalità nei confronti dei dipendenti stessi, come è nel suo diritto: per questo solo fatto, che non lede certamente gli interessi del fisco, è sottoposto ad una ammenda.

Io so benissimo che, a questo proposito, mi si può obiettare che la sua liberalità si traduce in una spesa di beneficenza, che, per la sua azienda, andrebbe a diminuire il reddito imponibile; ma, allora, io ribatto agevolmente che tutte le spese di beneficenza sono pun-

tualmente dal fisco rilevate e tassabili con la maggiore aliquota della categoria B. Pertanto, non mi so proprio spiegare il motivo per cui si voglia infierire contro quel datore d'opera che si concede una liberalità che è soltanto e semplicemente una sua facoltà e non un suo obbligo, come ho detto.

Per questa ragione intuitiva, che non mi dilungo ad illustrare, chiedo che venga soppresso il quarto comma dell'articolo 27.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono favorevole alla soppressione del quarto comma dell'articolo 27 per le ragioni esposte dal collega Roda, ragioni così evidenti che non mi pare sia il caso di insistervi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei far presente ai senatori Roda e Marina che il principio che vorrebbero introdurre è veramente grave; il datore di lavoro che effettua le trattenute esercita una funzione, diciamo così, esattoriale, cioè riscuote per conto dell'erario, per cui non lo si può autorizzare a non fare la trattenuta.

Faccio altresì osservare che, se il datore di lavoro o, peggio ancora, colui che sarebbe tenuto a pagare per l'articolo 12, non fa la trattenuta, accade che c'è una parte di reddito del dipendente che non viene tassata, verificandosi in pratica un aumento di stipendio con trattenuta ridotta. Se il dipendente ha uno stipendio di dieci, dovrebbe avere, supponiamo, una trattenuta di due, e un netto di otto; nel caso di omessa trattenuta, invece, gli si dà uno stipendio intero di dieci, ma è come se avesse uno stipendio di dodici con la trattenuta di due. In questo caso però si dovrebbe denunciare agli effetti della ricchezza mobile, lo stipendio di dodici con la trattenuta di 2,40 e agli effetti di tutte le altre imposte che sono commisurate sullo stipendio netto, non 8, ma 9,60. Così sono due le evasioni che si effettuerebbero.

C'è un terzo inconveniente pratico. Il sistema di non effettuare le trattenute non si applicherà poi alla massa dei salariati, ma ai dirigenti. Quando al dirigente si vorrà dare uno stipendio aumentato e non farlo vedere a nessuno per vari motivi, al dirigente non si effettuerà la trattenuta. Così invece di fare una perequazione tributaria, si farà una sperequazione, in senso contrario a quello che tutti vorremmo. Voi mi direte che l'aumento sarà dato ugualmente sotto mano. Rispondo che almeno si pagherà su quel sottomano la ricchezza mobile di categoria *B* perchè non si potrà portare la spesa in uscita.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ai motivi espressi dal senatore Trabucchi desidero aggiungerne un altro. L'articolo 27 si riferisce all'articolo 12 e, quindi, non alla massa dei salariati o stipendiati, ma agli stranieri o italiani residenti all'estero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma presentato dai senatori Roda, Molinelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il quarto e il quinto comma dell'articolo 27. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 27-*bis*.

Per la mancata o incompleta presentazione degli elenchi prescritti dall'articolo 9 e 13, nn. 2 e 3, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

Art. 28.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96 e nell'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie, agenti di cambio e notai, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.

(*È approvato*).

Art. 29.

I direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 10.000 per ogni iscritto o per ogni ditta nei cui riguardi non sia stata fatta la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'articolo 8 della presente legge.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Che leggi di questa natura debbano essere piuttosto dure, è naturale, ma che un disgraziato impiegato debba rispondere con 10 mila lire per ogni ditta che dimentica, mi sembra eccessivo. Se ometterà venti o trenta ditte, sarà messo in mezzo alla strada. Non facciamo che le leggi divengano controproducenti.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è del parere che si possa tornare alla somma prevista nel testo governativo di lire cinquemila.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 29 con l'emendamento testè formulato dal relatore, tendente a ridurre la pena pecuniaria a lire 5.000. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 29-*bis*.

L'Ufficio delle imposte, in caso di violazione punibile con l'ammenda, con l'arresto, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza.

Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda e, quando si tratta di violazione punibile con l'arresto, con la multa o con la reclusione, denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 30.

L'imposta sui fabbricati è in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 31, nel testo della Commissione, è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 32.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 32.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre annualmente la pubblicazione di elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Sarà indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a disporre la pubblicazione dei corrispondenti dati, risultanti dagli accertamenti d'ufficio.

La pubblicazione è obbligatoria ogni quinquennio.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Roda, Locatelli, Molinelli, Mariotti, De Luca Luca e Giacometti, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole dell'ultimo comma: « ogni quinquennio » con le altre: « ogni triennio ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Sono abituato a sentirmi dire di no dall'inizio della discussione: niente di male se sarà respinto anche questo emendamento. Si tratta di questo: la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti è buona cosa, perchè dà la possibilità di reperire le evasioni. Io proporrei — umilmente questa volta — che, in luogo di imporre al Governo l'obbligo della pubblicazione ogni cinque anni, termine troppo ampio, questo sia ristretto a tre anni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Essendo questione di spesa, la Commissione si rimette al Governo che può conoscere il costo della pubblicazione che si vorrebbe triennale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi dispiace che il senatore Roda ritenga che solo per preconcetto i suoi emendamenti vengano respinti. In realtà si tratta di proposte già presentate in Commissione, dove accettammo gli emendamenti che potevano essere accettati, e respingemmo quelli che non potevano esserlo.

RODA. Se si discute in Aula, è appunto per vedere se qualche posizione può essere rivista.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze* È nel suo diritto presentare nuovamente questi emendamenti, ma vorrei dire che non deve dispiacersi se noi li respingiamo anche in Aula per le ragioni che abbiamo espresse in Commissione. Noi non avevamo contemplato nel disegno di legge ministeriale l'obbligatorietà quinquennale della pubblicazione per lasciare un certo margine di elasticità al Ministro delle finanze. Senonchè si è riconosciuto opportuno in Commissione (e il Governo ha aderito volentieri) di introdurre la norma della pubblicazione obbligatoria ogni quinquennio. Devo far presente che la pubblicazione di questi elenchi costa all'incirca 120 milioni di lire e comporta il lavoro di parecchie centinaia di impiegati i quali, per la rigidità degli organici, debbono essere, naturalmente, distolti da altri compiti e particolarmente da compiti di accertamento che sono senza dubbio più urgenti. Vorrei che il senatore Roda si rendesse conto, però, che se la pubblicazione obbligatoria ogni quinquennio rappresenta già una notevole conquista per la pubblicità di questi elenchi, il reddito difficilmente muta in modo drastico da un anno all'altro o da un triennio all'altro. Mi sembra che il periodo del quinquennio sia anche consono alle possibilità pratiche dell'amministrazione finanziaria e alle esigenze cui vogliamo corrispondere con questo articolo 32.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene il suo emendamento?

RODA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Roda, tendente a sostituire alle parole: « ogni quinquennio »

le altre: « ogni triennio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 33.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 33.

Gli ultimi due comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono così sostituiti:

« Alle persone indicate nel comma precedente, ancorchè siano iscritte negli albi professionali, è vietato per un triennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego presso l'amministrazione finanziaria, di esercitare le funzioni di assistenza o di rappresentanza davanti agli Uffici delle imposte o alle Commissioni di merito nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio.

« Il termine è ridotto ad un anno per l'esercizio che si svolga fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività.

« Per ogni violazione della norma prevista dal presente articolo si applica la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta l'esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in aggiunta al periodo stabilito dal comma precedente ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Condorelli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente:

" Le persone indicate nel comma precedente che abbiano cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria, non possono esercitare le funzioni di assistenza o di rappresentanza, ancorchè iscritte in Albi professionali, davanti agli Uffici presso i quali abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dal giorno della cessazione del rapporto di servizio presso l'Amministrazione finanziaria " ».

TERRAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRAGNI. Essendo assente il senatore Condorelli, faccio mio l'emendamento, del quale non posso che chiedere la votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria perchè è stato già ridotto dalla Commissione il termine previsto da parte del Governo nel disegno di legge e si ritiene che il termine di un triennio per il non esercizio della professione di fronte agli uffici finanziari, sia il minimo di garanzia, senza del quale non si può effettivamente stare tranquilli se non si vuol vedere quel triste fenomeno del funzionario che, dopo aver trattato alcune questioni stando da una parte del tavolo, si ripresenta dall'altra parte come assistente del contribuente, essendo a conoscenza di tutto quello che c'è nel fascicolo e di tutte le istruzioni riservate.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo aveva proposto un quinquennio ed un biennio ed ha acceduto al desiderio della Commissione di ridurre il termine ad un triennio e ad un anno. Pertanto non potremmo, per gli

inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole Trabucchi, rinunciare a questo periodo del triennio. Quindi, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Condorelli, fatto proprio dal senatore Terragni, tendente a sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente:

« Le persone indicate nel comma precedente che abbiano cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria, non possono esercitare le funzioni di assistenza o di rappresentanza, ancorchè iscritte in Albi professionali, davanti agli Uffici presso i quali abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dal giorno della cessazione del rapporto di servizio presso l'Amministrazione finanziaria ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Mariotti, De Luca Luca, Roda, Molinelli, Giacometti e Spezzano. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Inserire, dopo il secondo comma, il seguente:

" Dalle persone indicate nel comma precedente sono esclusi gli impiegati degli uffici finanziari che hanno raggiunto i limiti di età e che per tale motivo vengono collocati a riposo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'opposizione, in sede di Commissione finanze e tesoro, espresse già alcune perplessità sul contenuto dell'articolo 33, perchè, se lo si esamina a fondo, esso costituisce un atto di sfiducia verso i funzionari dello Stato.

Come ho detto durante la discussione generale, anche se nel mondo della burocrazia si determina qualche stortura, questo articolo non può e non deve coinvolgere nello stesso giudizio tutti gli impiegati degli uffici finanziari. Probabilmente quello che ha spinto il Governo e successivamente la Commissione a redigere questo articolo è il fatto che nel nostro Paese si sono determinati casi di funzionari degli uffici distrettuali delle imposte che, dopo essersi fatti una clientela in ufficio, se ne sono poi andati a fare la libera professione.

È vero che sono state anche denunciate altrove frodi fiscali e precisamente dall'onorevole Riccardo Lombardi ed altri; tutte cose che certamente non fanno bene al prestigio dello Stato; ma, onorevole Ministro e onorevoli colleghi della maggioranza, mi rivolgo a voi per domandarvi: queste storture non nascono da cause ben più profonde? Mi sembra che queste cose non certo edificanti non possono essere eliminate se prima non si risolve lo stato economico dei pubblici dipendenti. È mai possibile che gli impiegati degli uffici finanziari, i quali assolvono ad una funzione molto importante perchè assicurano i mezzi allo Stato, siano remunerati con 25, 30, 35 mila lire al mese, con stipendi che non consentono oggi di sopperire alle più modeste necessità della loro famiglia, uomini che sono a contatto quotidiano con la massa dei contribuenti? Si è tolta a questi funzionari anche la propria personalità, che non ha modo di estrinsecarsi, in quanto essi sono sottoposti a controlli su controlli. Infatti, anche per i piccoli concordati, ad esempio, essi sono costretti a farsi controfirmare l'accordo dal procuratore superiore e dal direttore generale delle imposte, ecc. Ecco perchè i più capaci, ad un certo punto, pure se illecitamente, si fanno una clientela o fanno altre cose. Negli uffici vi sono cause profonde di disagio, che io ho enumerato molto rapidamente ma che sono, ritengo, all'origine delle storture che lamentiamo.

Non risolverete certo il problema con l'articolo 33, stabilendo che per un triennio o per un quinquennio il funzionario che se ne va dagli uffici finanziari non ha il diritto di entrare negli uffici stessi o di entrare nelle Commissioni giurisdizionali quale consulente. È una puerilità: infatti, è sufficiente che il fun-

zionario abbia una persona di comodo, dietro la quale poter operare. Voi del Governo fate di tutto per consolidare questi difetti e la mentalità che si è formata nel mondo lavorativo. La stessa politica di violenta discriminazione fatta dall'onorevole Scelba, le stesse difficoltà che alcuni trovano nei pubblici concorsi, creano un'atmosfera che non dà alcuna garanzia perchè questa legge possa avere esecuzione.

Noi non abbiamo presentato un emendamento soppressivo; ma è certo che questo atto di accusa contro i funzionari e gli impiegati finanziari avrà certo delle ripercussioni.

A me consta, per esempio, onorevole Ministro, che anche alla direzione centrale non avete impiegati capaci, perchè i più bravi se ne sono andati; il che significa che i motivi da me illustrati hanno un qualche fondamento e voi non potete impedire a questa gente, in omaggio ai princìpi del diritto naturale, di lavorare altrove. Anche se posso concordare che non sia morale che colui che l'anno avanti è stato in un ufficio possa presentarsi avanti le commissioni tributarie a rappresentare in veste di consulente dei clienti, bisogna tuttavia tener presente che vi sono degli impiegati che vengono collocati a riposo con una misera pensione dopo 40-50 anni di servizio, cioè a dire dopo aver profuso un'intera esistenza al servizio dello Stato con stipendi di fame. E a questi funzionari che hanno servito onestamente lo Stato per tanti anni, volete dare l'umiliazione di non poter entrare negli uffici finanziari? Se fanno qualche pratica è perchè in tal modo hanno la possibilità di arrotondare la pensione; e voi non potete inibirglielo proprio per il grave stato economico in cui si trovano.

Per queste ragioni ho presentato l'emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma. Prego vivamente l'onorevole Ministro ed il Senato di accoglierlo, perchè coloro che debbono vivere gli ultimi anni della loro vita non siano soggetti ad una umiliazione quale quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 33. Se il Senato approverà il mio emendamento, credo che solleverà da questo stato di inferiorità persone che meritano tutta la considerazione di questa Assemblea.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Ho ascoltato quanto ha detto il senatore Mariotti e mi pare che la sua proposta si limiti a coloro che sono collocati a riposo. Io credo che questo sia uno dei casi che induce di più ad essere non dico rigorosi, ma a disporre che non si possa esercitare per un anno fuori della propria circoscrizione e per cinque anni nella circoscrizione l'ufficio di consulente tributario. Voglio prescindere da quella che può essere l'esperienza. Lo stesso senatore Mariotti ci ha citato dei casi che sono stati denunziati dalle persone della sua parte ...

MARIOTTI. A Firenze.

ZOLI. ... anche a Firenze. Mi pare che gli argomenti che egli ha portato non valgano per coloro che sono collocati a riposo per raggiunti limiti di età, perchè il calcolo che il senatore Mariotti fa dello stipendio di 20-25.000 lire al mese potrebbe essere fatto per il volontario che entra all'inizio, ma quando siamo di fronte ad impiegati che sono stati in servizio per 30-40 anni noi siamo di fronte anche a stipendi notevolmente più elevati.

Quello che è più grave è che ci troviamo di fronte a dei funzionari che hanno una particolare autorità, perchè sono dei funzionari anziani. Veda, onorevole Mariotti, questo inconveniente non si verifica soltanto negli uffici finanziari. Assistiamo delle volte (e non ne siamo affatto edificati) al fatto che un Presidente di Corte di appello, il giorno dopo che è andato a riposo, va a difendere una causa davanti a quei Consiglieri di cui è stato il superiore fino al giorno prima. Ora questo fatto crea una situazione di evidente disagio per quelli che sono stati i dipendenti.

Quindi se vi è un caso nel quale si debba procedere alla limitazione, è proprio il caso di quei funzionari che si è certi hanno già raggiunto una certa situazione economica, che hanno una pensione la quale naturalmente sarà in corrispondenza ed ai quali si impone, del resto, per esercitare fuori della circoscrizione, una limitazione di un anno soltanto, ma che hanno una particolare situazione di

autorità su coloro di fronte ai quali essi si andavano a sedere. Credo che questo non sia opportuno anche per il funzionario che è rimasto in servizio, e pertanto è questa la ragione per la quale dichiaro di votare contro l'emendamento del senatore Mariotti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non ha che rimettersi a quello che ha detto così bene il senatore Zoli.

Vorrei però dire al senatore Mariotti che di questa situazione abbiamo già tanto discusso ed abbiamo osservato che in fondo la limitazione è solo per l'esercizio davanti agli uffici e davanti alle Commissioni, mentre per il resto questi funzionari possono fare quello che vogliono. Vorrei altresì ricordare che i nostri funzionari, purtroppo, sono talvolta tentati di essere troppo « evangelici » e quindi di applicare la massima di quel tale che prima di essere cacciato dal suo padrone è andato a fare beneficenza a tutti i debitori del padrone per farsi degli amici, *de mammona inquitatis*. Nel nostro caso non si tratta di *mammona inquitatis* ma di *pecunia aerarii*.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non posso che ripetere quanto ho detto poco fa in relazione all'emendamento presentato dal senatore Condorelli e poi fatto proprio dal senatore Terragni. Vorrei, però, aggiungere che non si tratta affatto di un atto di sfiducia verso la burocrazia: si tratta di un atto che è reso necessario, a mio avviso, da episodi che si sono verificati, in data recente e non recente, nell'amministrazione finanziaria, e per i quali è parso utile provvedere con un breve periodo di sospensione. Esso è stato ridotto ad un anno, in relazione all'assistenza davanti agli uffici o alle Commissioni.

Mi pare che non si possa andare oltre i limiti che la Commissione molto benevolmente ha fissato in relazione alle proposte del Governo.

Vorrei ancora dire al senatore Mariotti — con tutta onestà — che non è vero che alla Direzione generale delle imposte siano rimasti gli incapaci e che se ne siano andati i capaci. Noi abbiamo un corpo di funzionari il cui lavoro è poco noto, ma che in realtà compie un'azione che oserei dire infaticabile ed eroica. È una mansione, questa, che spesso è ingrata e odiosa, e che è retribuita, purtroppo, certamente non bene; e tuttavia è compiuta con una tale passione e con una tale dedizione all'interesse pubblico che io non credo che questo corpo di funzionari meriti il giudizio che il senatore Mariotti ha creduto di dare.

Vorrei pregarlo, pertanto, se è convinto di queste ragioni e se è convinto dell'estrema riduzione del periodo, alla quale noi abbiamo consentito, di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Mariotti, De Luca ed altri, tendente ad inserire dopo il secondo comma dell'articolo 33, il seguente:

« Dalle persone indicate nel comma precedente sono esclusi gli impiegati degli Uffici finanziari che hanno raggiunto i limiti di età e che per tale motivo vengono collocati a riposo ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 33-*a*).

La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari è comunicata al ricorrente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorchè egli

non abbia fatto domanda di audizione personale.

La comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale.

(*È approvato*).

Art. 33-*b*).

L'articolo 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

« La mancata presentazione del contribuente a cui sia stata data regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso, non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilità del contribuente a presentarsi è rimesso al potere discrezionale della Commissione ».

(*È approvato*).

Art. 33-*c*).

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 45 del testo unico settembre 1931, n. 1608, si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società, se non si provveda alla nomina dei liquidatori.

(*È approvato*).

Art. 33-*d*).

Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applicano anche nei casi di trasformazione di società in nome collettivo o in accomandita semplice in società tassabile in base a bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Roda, Minio, Mariotti, Molinelli e Giacometti hanno proposto un articolo aggiuntivo 33-*e*). Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Ogni cittadino può ricorrere alle Commissioni giudicanti per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o non proporzionalmente tassato e ciò nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione dei ruoli.

« In tal caso il ricorso è, a cura della Commissione, notificato all'interessato ».

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MOLINELLI. Non spenderò molte parole per difendere una causa persa. In sede di discussione generale il senatore Spezzano, che in questo momento non è in Aula, avanzò la richiesta, del resto già presentata da noi in Commissione, di includere nel meccanismo della perequazione tributaria l'istituto del terzo. A questo, in sede di articolazione della legge, si provvede con il nostro emendamento aggiuntivo.

Lo svolgimento della discussione in Aula sarà oggetto tra poco di rapido esame da parte nostra quando di essa dovranno essere tratte le conclusioni. Per il momento debbo far presente che la posizione della nostra parte in materia di perequazione tributaria è quella di volere la perequazione tributaria con tutte le garanzie che ad essa sono necessarie. Ci sembra dunque che ogni qual volta risulti ad un cittadino che altro cittadino non compie il proprio obbligo verso lo Stato — perchè in questo caso il fisco è lo Stato — abbia non il diritto, ma il dovere di denunciare questo fatto.

Nella legge sulla perequazione tributaria questo diritto e dovere del cittadino non è sancito. Ecco perchè noi abbiamo proposto l'articolo aggiuntivo che include il diritto di ricorso del terzo, già riconosciuto per i tributi locali. Si è obiettato che, applicato ai tributi di carattere nazionale, l'istituto del ricorso del terzo appesantirebbe il già laborioso organismo tributario. Noi siamo di questo avviso, tanto più che esso non sarà esercitato in numerose circostanze, mentre è bene che quelle gravi manifestazioni di evasioni scandalose che talvolta si determinano nel Paese siano

denunciate prontamente e da chiunque ne venga a conoscenza.

Questa è una delle rivendicazioni della nostra parte e uno dei motivi per cui riteniamo manchevole questo provvedimento per la perequazione tributaria. Prego pertanto la Presidenza di mettere in votazione il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione si rimette, senza con ciò voler offendere i proponenti, a quanto, circa questo emendamento, è stato scritto ed affermato dai due relatori.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho già ampiamente esposto nel mio intervento conclusivo della discussione generale le ragioni per cui il Governo non può accettare il ricorso del terzo. Vorrei soltanto segnalare che il modo di accertamento, che con questa legge diviene sempre più un fatto tecnico, deve consentire all'amministrazione le condizioni migliori per adempiere al proprio dovere, che è di natura squisitamente tecnica. Senatore Molinelli, bisogna aggiungere che l'istituto, per quanto riguarda la finanza locale, a riconoscimento degli stessi amministratori di vostra parte, non ha dato alcun risultato efficace.

Personalmente ricevo quotidianamente centinaia di segnalazioni, ma tutte anonime. E quando qualcuno mi riferisce elementi di irregolarità nei riguardi di qualche contribuente, mi trovo sempre dinanzi al rifiuto di assunzione personale di responsabilità. Spetta dunque all'ufficio, nell'ordinamento attuale, di accertare la consistenza tributaria in relazione alle disposizioni di legge. Non posso pertanto accettare l'emendamento del senatore Molinelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 33-*e*) presentato dai senatori Spezzano, Molinelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34.

Le disposizioni dell'articolo 10 entrano in vigore il 1° ottobre 1955.

I notai, gli agenti di cambio e gli altri soggetti indicati nell'articolo 10, devono a tale data, ottemperare alle disposizioni contenute nello stesso articolo nei riguardi delle operazioni in corso.

In caso contrario si applicano le sanzioni stabilite nell'articolo 28.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Terragni, Buglione, Marina, Barbaro, Zagami e Lubelli hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: «Le disposizioni dell'articolo 10 entrano in vigore il 1° giugno 1956».

Il senatore Terragni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRAGNI. L'emendamento proposto ha natura squisitamente tecnica e pratica, e deriva dalle conclusioni della Commissione. A pagina 17 della relazione si legge, fra l'altro: «L'articolo 10 dovrà entrare in vigore dopo la meccanizzazione del servizio in atto, e perciò fu stabilita la decorrenza dal 1° ottobre 1955». Ora la nostra convinzione è che questo lavoro per la meccanizzazione degli impianti e per la creazione del famoso schedario dei titoli azionari è così complicato e così laborioso che al 1° ottobre lo schedario non sarà pronto, e quindi dovremo chiedere ancora una proroga per l'entrata in vigore del provvedimento. La contabilità dei titoli delle banche e degli agenti di cambio è funzione molto complessa e delicata e può essere curata da personale spe-

cializzato e sperimentato con anni di lavoro. Non è possibile in così breve tempo e in un periodo così ridotto che l'anagrafe tributaria possa registrare tutti gli elementi utili per una giusta applicazione della legge. Come giustamente osserva la Commissione, si dovrebbe applicare la legge soltanto dopo che l'anagrafe tributaria sarà completa e che il dirigente del servizio dell'anagrafe potrà assicurare di avere gli schedari aggiornati. Per queste ragioni noi chiediamo il rinvio dell'applicazione al 1° giugno 1956.

PRESIDENTE. Invito la Commisisone ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. La Commissione ha preso atto delle assicurazioni date dal Ministro delle finanze e dal Ministro del bilancio, che cioè gli impianti sarebbero stati fatti immediatamente e che per il 1° ottobre 1955 sarebbero stati in completo e perfetto funzionamento. La Commissione non ha motivo di ritenere che le previsioni dei Ministri delle finanze e del bilancio non rispondano a verità. Certamente bisogna ritenere che ciò avvenga affinchè non accada che prima di arrivare a quel termine, per avventura, il Governo, non trovandosi preparato a dare esecuzione alla legge, si trovi a dover chiedere un'altra proroga. Questo sarebbe un grave inconveniente; ma noi confidiamo che ciò non debba avvenire. La Commissione, allo stato dei fatti, non può che prendere atto degli elementi che ci sono stati comunicati e che, esaminati in sede di Commissione, sono stati ravvisati tranquillanti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il primo comma dell'articolo 34 fu redatto d'intesa con la Commissione proprio in relazione ai tempi tecnici necessari per l'installazione dell'impianto meccanografico. Per quel che è nelle umane prevedibilità, posso dire che per quella data l'impianto meccanografico sarà installato. È evidente che non posso ora preoccuparmi di motivi che vanno al di là dell'umana prevedibilità.

PRESIDENTE. Senatore Terragni, mantiene il suo emendamento?

TERRAGNI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Terragni ed altri, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 34 con il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 10 entrano in vigore il 1° giugno 1956 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34-*a*).

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 34-*a*).

Le norme di cui al n. 3 e 4 dell'articolo 4 non si applicano per i bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge qualora alla stessa data sia già stato approvato il bilancio dell'esercizio precedente.

Nel bilancio relativo al primo esercizio chiuso successivamente all'entrata in vigore della presente legge le società, gli enti e le persone di cui all'articolo 4 devono proporre la ripartizione tra i singoli cespiti ammortizzabili dell'ammontare dei fondi di ammortamento già costituiti e iscritti globalmente nei precedenti bilanci. In mancanza di tale proposta la ripartizione viene fatta dall'ufficio.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Marina, Prestisimone, Ragno, Franza, Barbaro e Terragni è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Questa legge indubbiamente porterà agli uffici un notevole lavoro di accertamento. Se dal punto di vista chiamiamolo strettamente giuridico non è esatto l'emendamento che io ho proposto, debbo far presente tuttavia che esso vuol raggiungere lo scopo di rendere più facile il primo innesto di questa legge in tutte le sue applicazioni, per dar luogo cioè a minori discussioni tra il fisco e il contribuente, per quello che era stato già messo in atto e quello che dovrebbe andare in vigore. Mi sono permesso perciò di chiedere la soppressione, semplicemente per una ragione pratica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. I sei mesi di tempo dati per la trasmissione mi sembrano periodo più che sufficiente e rappresentano una sicura cautela.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei far rilevare al senatore Marina che la maggior parte degli esercizi delle società tassabili in base a bilancio chiudono in dicembre: quindi non è, per la maggior parte delle aziende, immediato questo periodo di scadenza.

Vorrei pregare il senatore Marina di non insistere nel suo emendamento, altrimenti dovrei dichiararmi contrario.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 34-*a*) nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34-*b*).

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 34-*b*).

Il certificato previsto dall'articolo 6 non può essere richiesto agli istituti nello stesso articolo indicati con riferimento a date antecedenti alla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34-*c*). Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 34-*c*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco degli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione delle residenze e del domicilio fiscale di ciascun iscritto.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Faccio presente che nel testo si è incorsi in un errore materiale. In luogo delle parole: « delle residenze », si deve leggere: « della residenza ».

PRESIDENTE. Alla correzione di questo errore si procederà in sede di coordinamento. Con questa intesa, metto ai voti l'articolo 34-*c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34-*d*).

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 34-*d*).

Le disposizioni dell'articolo 33 si applicano dal 1° aprile 1954.

Alle persone che hanno cessato di far parte

dell'Amministrazione finanziaria prima del 1° aprile 1954 continuano ad essere applicate le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. L'articolo 34-*d*) fa riferimento all'articolo 33 del presente disegno di legge, ma detta norme sull'attività professionale dei funzionari che hanno lasciato l'Amministrazione dello Stato; e a carico degli inadempienti sono previste gravi sanzioni di carattere penale dal 1° aprile 1954.

Credo che sia la prima volta che, in contrasto con i princìpi generali di diritto, una legge stabilisce delle sanzioni penali con effetto retroattivo. Forse l'errore si potrebbe spiegare con il fatto che, quando venne presentato il disegno di legge, la data del 1° aprile 1954 rappresentava un'epoca futura; chiedo, in ogni modo, di sopprimere la prima parte dell'articolo 34-*d*), la quale, a mio avviso, è in contrasto con le norme generali di diritto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato. La ragione per cui si è fatto riferimento al 1° aprile 1954 e che, quando è stato pubblicato il disegno di legge, i funzionari più astuti hanno abbandonato l'Amministrazione e presa la loro strada e i meno astuti sono rimasti. Perciò era giusto fare il riferimento per il divieto alla data del 1° aprile 1954. Però se il Senato ritiene di essere generoso e di abolire il comma, la Commissione non ne fa una questione di principio. In questo caso si dovrebbe dire « prima dell'entrata in vigore della presente legge » nel secondo comma. La Commissione non ne fa, ripeto, una questione di principio, ma avverte che, con la modifica proposta, verranno ad avere un beneficio coloro che hanno voluto frodare la legge approfittando del periodo di tempo in cui è stata in discussione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Anch'io mi rimetto al Senato per questo articolo, per le ragioni che ha testè espresse l'onorevole relatore della Commissione.

Debbo aggiungere, però, che, se noi togliamo il primo comma dell'articolo e ne modifichiamo il secondo nel senso di renderlo applicabile dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo diventa pleonastico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 34-*d*) proposto dai senatori Carelli ed altri, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34-*d*), quale risulta in seguito alla soppressione del primo comma.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 34-*d*).

Alle persone che hanno cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria prima del 1° aprile 1954 continuano ad essere applicate le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti, con l'intesa che, se approvato, esso potrà essere modificato, in sede di coordinamento, in relazione alla soppressione del primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 35.

Entro l'anno 1957 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal Titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

È altresì autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Marina, Prestisimone, Ragno, Franza, Barbaro e Terragni, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le seguenti parole: « e ad istituire nelle sedi delle Intendenze provinciali l'anagrafe dei cittadini maggiorenni non iscritti nelle liste dei contribuenti ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

ZOLI. Ma è già stato respinto un ordine del giorno in materia.

MARINA. Mi richiamo proprio all'ordine del giorno che è stato respinto e richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro nel fargli presente che, a mio giudizio, questo è veramente lo strumento degli evasori totali. Il fatto che questo strumento, ossia l'anagrafe dei cittadini maggiorenni non iscritti fra i contribuenti, possa costare una somma forte e distrarre del personale dell'Amministrazione addetto al lavoro normale non ha molto peso; io posso dire — per quella che è l'istallazione — che essa può essere fatta, con poche decine di milioni, anche da ditte appaltatrici, perchè è un'anagrafe pura e semplice, inizialmente; poi in seguito, una volta che si avrà lo strumento anagrafico sotto mano, occorreranno quei quattro, cinque funzionari per ogni Intendenza che mantengano in essere e in esame continuo e permanente quest'anagrafe. Tenga presente, onorevole Ministro, che coll'attuale meccanizzazione, si occupa pochissimo spazio per tutti quelli che possono essere i cittadini non contribuenti e che sono, diciamo, « in potenza », dei contribuenti, e fra i quali, sicuramente vi sono gli evasori totali che debbono essere perseguiti.

È per questa ragione che ho presentato il mio emendamento e mi parrebbe opera saggia l'approvarlo.

PRESIDENTE. Essendo già stato respinto dall'Assemblea un ordine del giorno avente contenuto analogo a quello dell'emendamento in discussione, questo deve considerarsi precluso. Metto pertanto ai voti l'articolo 35 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35-*bis*. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 35-*bis*.

L'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, gli articoli 18, 24 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1068, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 36.

Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, è autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonchè le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i princìpi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella presente legge ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:

1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;

2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

PRESIDENTE. Il senatore Jannaccone ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo. Non essendo presente il senatore Jannaccone, l'emendamento s'intende ritirato.

I senatori Marina, Prestisimone, Ragno, Franza, Barbaro e Terragni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « di cinque senatori e di cinque deputati » le altre: « di sette senatori e di sette deputati ». Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. La mia richiesta tende semplicemente ad avere una maggiore e più specifica rappresentanza in questa Commissione parlamentare così che siano rappresentati tutti i Gruppi politici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione non vuole togliere ai senatori l'onore di essere in sette invece che in cinque, per cui si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Queste Commissioni più sono numerose e meno lavorano; e soprattutto meno lavorano concretamente. Credo che il Senato debba tener presente anche questo elemento. Ad ogni modo mi rimetto alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Marina ed altri sul primo comma, per il quale sia la Commissione che il Governo si rimettono al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Agostino, Roda, Bardellini, Gervasi, Fabbri, Giacometti e Mariotti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultima parte dell'articolo dalle parole « ed apportando oltre alle modifiche, ecc. ».

AGOSTINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 36 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola ai senatori iscritti a parlare per dichiarazione di voto, propongo che, data l'importanza del disegno di legge e i numerosi emendamenti ad esso apportati, venga conferita alla Commissione la facoltà di procedere al cordinamento formale degli articoli approvati.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Arrivati al dunque di questa legge, che io mi illudevo avrebbe trovato nella sede dell'Aula un certo miglioramento distensivo, direi, tra il fisco e il contribuente, ho avuto invece la netta impressione che per perseguire, e giustamente, gli evasori totali e parziali, si sia preparata una grandiosa graticola, sulla quale debbano friggere tutti i contribuenti, onesti, meno onesti e disonesti.

A me parve fin dall'inizio — e lo dissi nel mio intervento sulla discussione generale — che questa legge così come è stata formulata doveva essere preceduta da una coraggiosa riforma delle Commissioni — e questo forse avverrà — e specialmente da un abbattimento di quelle che sono le aliquote. L'onorevole Ministro, a questo riguardo, ha opposto delle obiezioni di carattere tecnico e delle preoccupazioni. Io lo comprendo, perchè il suo ministero credo che sia il più malvisto dai cittadini italiani, sia che il Ministro abbia una faccia sorridente come quella dell'onorevole Pella oppure pensosa come l'attuale che è di uno studioso benemerito.

Il fatto è che il contribuente italiano, con questa legge, è trattato non dico come un malfattore, perchè la parola sarebbe troppo grossa, ma indubbiamente come un perseguitato e, se mi si consente il paragone, questa legge si può rappresentare come uno strumento da inquisizione spagnola oppure — forse i colleghi

dell'altra sponda lo sanno — di tortura cinese, anche per i galantuomini.

Non voglio che il nostro pensiero politico sia comunque adulterato perchè noi abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato respinto, nel quale, onorevoli colleghi, se voi lo rileggete, vi è tutto intero il nostro pensiero politico nei riguardi di questa legge che voi avete meccanizzato in uno strumento per l'evasore, è perciò una legge che non può trovare la nostra approvazione, e nel dir questo siamo coscienti di fare l'interesse del contribuente onesto, che deve essere tutelato, così come deve essere perseguito il contribuente disonesto.

La maggior parte dei compilatori di questa legge sono colleghi avvocati e quindi per loro l'avvicinamento della controversia è una cosa semplice, normale e non concepiscono che ci possa essere il cittadino comune che senta viceversa una ripulsa istintiva, una preoccupazione continua quando avvicina l'ufficio delle imposte, anche se ha detto il vero, anche se è completamente onesto. Io professionalmente ho potuto constatare che il contribuente onesto non riesce quasi mai a difendersi dal fisco quando questi infierisce contro di lui.

Comunque, concludendo, il nostro Gruppo voterà contro questa legge, e perchè intende con questo voto contrario dare un ammonimento alla Commissione ed al Ministro; ma si augura che questo voto contrario rimanga semplicemente un ammonimento e che alla Camera questa legge venga ratificata con tutti quegli emendamenti che sono necessari perchè il contribuente italiano sia veramente tutelato in senso umano, in senso equo; sia veramente considerato quello che è, cioè il fattore vero della economia italiana; e sia veramente considerato la potenza creatrice del benessere del nostro popolo. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con interesse, con attenzione e con preoccupazione crescente la dotta, spesso drammatica e vivace discussione di questa complessa, difficile e, direi, pericolosa legge sulla perequazione tributaria. Mi siano consentite, in sede di dichiarazione di voto, alcune brevissime osservazioni ispirate ad un senso di grande perplessità.

Anzitutto l'onorevole Ministro delle finanze, spesso ed anche di recente, ha dichiarato, piuttosto accoratamente, che il contribuente italiano è all'estremo della sua resistenza; oltre il quale limite evidentemente non è possibile andare con la pressione tributaria. D'altro canto, in ogni campo dell'attività economica italiana, dall'agricoltura all'industria, dai commerci alle professioni, ecc., non si fa che parlare di crisi, di persistente crisi, a malgrado di tutti gli sforzi, che si compiono per cercare di uscire dalle secche, in cui si trova e si dibatte l'economia italiana! A malgrado di ciò, e quindi a malgrado, sia della prima, che della seconda considerazione, entrambe inconfutabili, questa legge mira, direi quasi con sadica voluttà, a emungere a qualunque costo i tributi, e quindi anche a costo di isterilire le sorgenti del reddito e perciò della vita!

Si sta creando infatti, con questa legge, una bardatura così pericolosa e pesante, che d'ora in avanti il cittadino, che lavora e produce onestamente — noi non consideriamo i disonesti, giacchè c'interessiamo e ci preoccupiamo soltanto degli onesti — deve mettersi in trincea, al pari di un combattente, per difendersi dagli attacchi del fisco, che saranno continui, minacciosi, inesorabili e tali da non potersene evitare le conseguenze!

Si direbbe che vi sia un piano, quasi diabolico, che mira a stroncare l'economia, l'istituto della proprietà e l'iniziativa privata, per avviarle a forme di statalismo, che noi deprechiamo e a viso aperto combattiamo, perchè dannose alla società umana, come hanno dimostrato e dimostrano altri Paesi, che hanno fatto esperienza in proposito.

Del resto la decisa posizione presa dall'estrema sinistra insieme, o, meglio, in combutta con una parte del centro, è sintomatca e quanto mai significativa.

PASTORE OTTAVIO. Dimostra che c'è in Senato una maggioranza democratica.

BARBARO. Questo dimostra soltanto la demagogia della legge, mi permetto di dire.

SIBILLE. Se è demagogia, lei non deve essere preoccupato.

BARBARO. Mi preoccupo moltissimo perchè danneggia il contribuente onesto a vantaggio non so di chi. Lo Stato deve meritare la fiducia, non può imporla! La fiducia è un fenomeno imponderabile e spontaneo ed anche fra gli individui non si impone ma si merita.

È strano che si sia infierito contro il contribuente italiano, che è come tutti gli altri e che, a differenza degli altri, è povero, e come tale e perchè tale si difende, anche con tutti i mezzi. Con frase piuttosto corrente e pittoresca si potrebbe dire, che questa è la lotta per la coltre e, se la coltre è piccola, ognuno cerca di coprirsi con un pezzo anche minimo di essa. Il conflitto effettivo è infatti fra contribuenti a reddito fisso e contribuenti a reddito variabile: i secondi sono tartassati dalle pressioni dei primi. Le proposte dell'onorevole professor Sturzo erano molto sagge, (peccato che abbiano riportato il suffragio di soli tre o quattro voti di quest'Assemblea), soprattutto in quanto miravano alla pregiudiziale creazione delle Commissioni.

Evidentemente, senza voler essere profeti — e si è facili profeti, in questo caso — i furbi trionferanno a malgrado della graticola, di cui parlava il mio amico onorevole Marina e i galantuomini soccomberanno, come sempre. Ci sono sanzioni gravi: c'è la detenzione; la libertà personale è compromessa. Si è introdotto perfino l'istituto del giuramento. Gravissima e pericolosa innovazione: su questo mi sia consentita qualche osservazione. A prescindere da tutto quello che si può dire e che è stato sapientemente detto dagli illustri maestri, come l'onorevole De Marsico, che ho l'onore di avere accanto, osservo che con la dinamica e per la dinamica nella vita attuale, della moneta, dei prezzi, dei valori, dei titoli non è facile e forse non è nemmeno possibile conoscere la verità. Del resto, che cosa è la verità? Lo domandava ieri, come oggi lo domando io, senza essere e voler essere di maniera pirandelliana il senatore Bertone, illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro! ...

Come si può stabilire con precisione il valore, e quindi come si può pretendere, onorevoli senatori, il giuramento, se non è possibile spesso stabilire i valori, che variano indefinitamente e per infinitesimi, e se non si conoscono, e se non si è in grado spesso di conoscere, nemmeno, esattamente i redditi? Del resto, πάντα ρεῖ diceva anche il lontano e grande Eraclito!

Ora, onorevoli senatori — e vado alla conclusione — ci si può domandare: stando così le cose, quale è la via che bisogna seguire? Galilei affermava, che tutto si riduce, nella vita, ad una questione di dare ed avere, quindi ad un bilancio, che indichi il maggiore attivo e quindi la migliore via da percorrere. Leibnitz prevedeva che sarebbe venuto il momento in cui gli uomini, al momento di discutere e soprattutto per concludere una disputa, avrebbero invitato gli intervenuti, gli interlocutori, o partecipanti a calcolare, e solo dopo a decidere. *Calculemus!*, esclamava egli.

In sostanza domando all'Alta Assemblea, che ha la bontà di ascoltarmi: è meglio per lo Stato strappare a tutti i costi, anche avvalendosi di tutti i mezzi più vessatori e più inumani definiti dall'autorità dell'onorevole De Marsico e dell'onorevole Condorelli, i mezzi di tortura (di inquisizione, direi io), ai contribuenti stremati e ad un'economia boccheggiante il massimo possibile del gettito e quindi prostrare ancora di più la drammatica situazione economica, o non è meglio abbassare prontamente, congruamente e coraggiosamente le aliquote e ridurre, per quanto è possibile, l'onere tributario allo scopo preciso e precipuo di incrementare, di accrescere — come si è fatto esemplarmente in Germania — l'attività economica, nella certezza, che ad un grande miglioramento economico, ad una grande ripresa ripresa economica corrisponde un maggior gettito dei tributi, anche se con aliquote decisamente minori e incoraggianti?

Tra le due vie, per me — come, se non erro, anche il grande economista professor Alberto De Stefani da tempo sostiene —, non vi è dubbio, non vi può essere perplessità, e non si può non preferire la seconda, quella cioè dell'abbassamento delle aliquote per eccitare la ripresa economica, la quale, onorevoli senatori, è la vera via maestra, che porta alla sicura ricostruzione, alla sicura rinascita dell'economia italiana, e ad un conseguente e connesso risa-

namento della moneta e del bilancio dello Stato, che sta profondamente a cuore di tutti noi, come di tutti i cittadini italiani pensosi dell'avvenire della Paria!

Per queste considerazioni e per molte altre, che si potrebbero aggiungere, se non ritenessi di annoiare il Senato, noi, come ha detto il collega onorevole Marina, del Movimento sociale italiano, votiamo contro la presente legge, che riguarda la cosiddetta perequazione tributaria. (*Applausi e congratulazioni dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacometti. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo in questa dichiarazione. Opponendoci alle pregiudiziali del senatore Sturzo perchè davano origine ad un rinvio *sine die* della discussione che noi desideravamo invece s'iniziasse, abbiamo dichiarato che ci riservavamo di proporre una serie di emendamenti di natura tecnica e politica per raggiungere il duplice scopo di rendere la legge tecnicamente idonea a combattere la buona battaglia contro gli evasori fiscali e politicamente tali da garantire che essa non potesse essere trasformata in un provvedimento persecutorio contro i piccoli operatori economici, così da aggravare la discriminazione politica anche in discriminazione economica. I Governi democristiani che si sono succeduti in quest'ultimo quinquennio si sono particolarmente contraddistinti per l'assoluta mancanza di psicologia. Limitando il rilievo alla materia economico-fiscale della quale ci occupiamo, la mancanza di psicologia governativa ha avuto dimostrazioni evidenti, incontrovertibili. Lo onorevole Vanoni era partito, lancia in resta, per sgominare « il drago della diffidenza », paurosamente installato tra fisco e contribuente. Egli, l'onorevole Vanoni, aveva proclamato l'avvento del regno della concordia tra contribuente e fisco, purtroppo invece lo stato di guerra guerreggiata è continuato. Il Ministro ha mancato di psicologia, perchè se ne avesse avuta, avrebbe compreso che il primo passo doveva partire dall'Amministrazione, la quale doveva dimostrare che da parte sua intendeva di iniziare a credere alle denuncie, salvo i casi di evidentissima frode fiscale. Tutto è continuato come prima e non è qui la sede per ricordare i conflitti la cui documentazione si è svolta in questa Aula.

Ma non solo la mancanza di psicologia, signori del Governo, vi si può imputare, ma anche la mancanza alle promesse assunte. Con la legge del 1951 si era promessa una attenuazione delle aliquote che strozzano il contribuente e gli creano quasi la necessità di limitare la denuncia dei redditi per non sottostare alla dolorosa spoliazione fiscale. La legge 1951 Vanoni prevedeva, fra le altre cose inapplicate, anche il famoso rilevamento fiscale straordinario, non già del reddito, ma bensì della fonte da cui il reddito trae le sue origini, provvedimento che ancora s'attende.

Dopo aver dato una collaborazione intensa e paziente alla lunga discussione in Commissione, che come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare ha quasi completamente rifatto il disegno di legge, noi abbiamo presentato una serie di emendamenti, perchè tutti i competenti, in primissima linea autorevoli membri della Commissione finanze e tesoro, avevano affermato e del resto in ciò consentiva anche l'onorevole Ministro, che il disegno di legge conteneva diverse lacune, che il Senato nella sua competenza avrebbe colmato.

Si è ricorso alla Costituzione solo per ricordare il suo giusto richiamo ad ogni cittadino a pagare imposte secondo le sue possibilità, ma si sono dimenticate le disposizioni per la progressività dei pesi che imponeva la dilatazione dei minimi esoneri per dare sollievo a quelle categorie di lavoratori, di piccoli imprenditori ai quali il legislatore volle dedicata la Repubblica.

I nostri emendamenti, salvo pochissimi, e questi di natura strettamente tecnica per cui non potevano essere respinti, non trovarono grazia presso il Ministro e presso la maggioranza. La stampa, particolarmente certa stampa, aveva designato il disegno di legge come ispirato a concetti e a pratica democratica. La realtà ci ha fatto trovare di fronte alla più recisa e risoluta reazione.

Respinto l'ordine del giorno con il quale si chiedeva la costituzione dei Consigli tributari, già creati dalla legge del 1945, organizzazioni che chiamano direttamente il popolo a fornire

gli elementi per l'accertamento dei redditi (che hanno già dato e dànno tuttora magnifiche prove di serietà e competenza), sotto lo specioso pretesto che sia la legge Vanoni che la legge in corso di discussione stabiliscono un dialogo tra contribuente e fisco, eliminando così il concorso vivo, operante e interessato di quei rappresentanti del popolo ai quali nulla sfugge delle reali possibilità dei contribuenti e che hanno molti elementi in mano per sventare le trame degli evasori; bocciato il tentativo di sottrarre la responsabilità di false denunzie al personale amministrativo; bocciato l'emendamento che proponeva un esonero per i redditi di ricchezza mobile alle categorie B, C/1, C/2; bocciato l'emendamento successivo che proponeva l'esenzione dalla ricchezza mobile fino a 480 mila lire; bocciato l'emendamento che sollecitava l'esenzione a 370 mila lire.

Quale accoglienza trovò la nostra proposta di portare l'esenzione prevista dall'articolo 20-*bis* da 240 mila lire a 480 mila? E l'altra proposta di detrarre dal reddito lordo le trentamila lire mensili per ciascun socio della società in cui egli presta la sua opera, quando prevale la forma di lavoro degli associati? Le nostre proposte per l'applicazione di un nuovo regime per la ricchezza mobile alle cooperative, malgrado che fossero sostenute anche dal collega Menghi, autorevole Presidente della Confederazione italiana delle cooperative, furono accettate in parte così minima da confermare l'avversione altre volte manifestata dalla maggioranza di questo Alto Consesso allo sviluppo ed alla difesa di organismi di cui la Costituzione riconosce la funzione sociale.

E da ultimo il ricorso del terzo, manifestazione anche questa di un criterio di vera e sincera democrazia, bocciato.

Da tutta questa esposizione risulta in maniera inequivocabile il preciso proposito nel Governo e nella maggioranza di opporsi in maniera assoluta all'introduzione nel disegno di legge di disposizioni che lo rendano meno gravoso agli operatori economici più degni di considerazione con forme che portino l'afflato della vita moderna.

La conclusione dovrebbe essere quella di annunziare il nostro voto contrario, ma noi pensiamo che non possiamo dare questo voto contrario, non perchè potremo essere accusati di fare gli interessi dei grandi evasori, accusa che non ci tocca, ma perchè pensiamo che effettivamente questa legge non si sosterrà e che tornerà qui ancora un'altra volta.

Questa mattina una proposta è partita da quei banchi (*indica i banchi del centro*) sostenuta da autorevolissima persona la quale ha esposto il fisco a subire delle perdite, purchè si realizzassero condizioni alle quali siamo sicuri che le rappresentanze del capitalismo nostrano non vorranno ottemperare; non scendo a dettagli, ma l'episodio è eloquente. Ho detto che siamo sicuri che questa legge tornerà ancora dinanzi a noi; per questa ragione, a nome del Gruppo a cui mi onoro di appartenere, cioè a nome del Partito socialista italiano, dichiaro che noi ci asterremo dal voto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Molinelli. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Sènato si accinge, dopo lungo esame, ad esprimere il suo giudizio definitivo sul progetto di legge recante norme integrative sulla perequazione tributaria. Il Gruppo comunista, a cui ho l'onore di appartenere, mi ha dato l'incarico di esprimere in proposito il modo e le ragioni del proprio voto.

I princìpi di giustizia sociale ai quali il nostro Partito si ispira in materia tributaria sono esattamente espressi nella norma contenuta nell'articolo 53 della Costituzione della Repubblica: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

La politica dal Partito seguìta nel Parlamento e fuori a questo proposito non può lasciare luogo a dubbi. La necessità dell'imposizione diretta e progressiva e l'esigenza della lotta contro le evasioni fiscali sono state da noi in ripetute circostanze sostenute nel Paese, sulla stampa e in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Da ciò deriva che qualunque sforzo si compia per rendere legislativamente operante la perequazione e la giustizia tributaria non può che trovarci consenzienti. Se noi, dun-

que, dovessimo pronunziarci astrattamente sul disegno di legge che si sta per votare, sulla fede della sua intitolazione, il nostro suffragio non potrebbe che essere favorevole. Ma, ahimè!, come l'abito non fa il monaco, così l'intitolazione non fa la legge e la legge non fa la giustizia se non nella misura nella quale essa viene realmente e rettamente applicata. Di qui la necessità, prima di esprimere un parere definitivo, di passare oltre l'intitolazione e di procedere ad un esame riepilogativo e sintetico dello strumento legislativo col quale si intende realizzare la perequazione, sul suo modo di formazione, sulle sue deficienze o imperfezioni, e infine sulla considerazione, che non può mancare di farsi a proposito di ogni strumento legislativo, e cioè che esso è buono o cattivo, efficiente o dannoso a seconda di chi lo usa e di come lo si usa.

Il disegno di legge n. 462 è giunto alla discussione dell'Assemblea dopo una lunga rielaborazione in sede di Commissione, con modificazioni ed aggiunte che rappresentano il punto di confluenza tra le intenzioni di giustizia tributaria proclamate dal Ministro delle finanze e gli interessi naturalmente contrastanti insiti in una società basata sul contrasto degli interessi.

Esso era dunque un *quid medium*, ma un *quid medium* che comunque si presentava al giudizio del proponente, cioè al Ministro delle finanze, adeguato allo scopo. L'Assemblea ne ha ripreso la manipolazione. In alcuni punti ha tentato di romperne l'equilibrio ed in altri lo ha rotto di fatto. Vediamo come questo processo si è svolto.

È apparso subito chiaro, fin dal principio della discussione, che i personaggi del dialogo in questa circostanza non erano i consueti personaggi delle Assemblee parlamentari: da una parte il Governo con la sua maggioranza, dall'altra l'opposizione. No, in questa discussione vi è stato uno spietato Pubblico Ministero seduto al banco del Governo: il fisco, nella persona fisica del Ministro Tremelloni, ed un vasto collegio difensivo costituito da una esimia coorte di avvocati, tutti solleciti e preoccupati della sorte del grande assente: il contribuente. È accaduto, data questa impostazione, che quando all'imputato si è giunti a chiedere il giuramento, tutta la scienza giuridica è stata invocata a scongiurare che non fosse richiesto nel campo tributario quel giuramento che non è richiesto nemmeno all'imputato di reati comuni. Questo schieramento è lo schieramento che corrisponde a quelli che sono gli umori delle diverse categorie economiche della Nazione e che male qui dentro sono rappresentati dagli schemi politici. Quando infatti sul giuramento si è arrivati alla votazione, si è avuto questo strabiliante risultato: che non già la maggioranza ha votato per il Governo e la minoranza contro di esso, ma una parte della maggioranza, la parte preponderante si è alleata all'opposizione di destra, e cioè ai rappresentanti delle classi capitalistiche italiane. (*Commenti dalla destra*). E la legge ha potuto salvarsi soltanto perchè effettivamente una democrazia ha la maggioranza qui dentro ed è la democrazia di quei democristiani che rappresentano il popolo, insieme ai socialisti e ai comunisti, i quali rappresentano i 20 milioni di contribuenti italiani che del giuramento non hanno paura. (*Commenti*). Questo per quanto concerne un fatto importante e significativo di quella che sarà nel futuro l'applicazione della legge sotto lo stimolo e la pressione di quella parte e di quegli interessi che si sono dimostrati prevalenti in occasione di questa votazione e che non mancheranno di influire sull'applicazione della legge di perequazione tributaria.

Ma, a prescindere da queste ragioni, e rimanendo all'esame tecnico dello strumento legislativo che oggi dovrebbe essere affidato al Governo, sta di fatto che nella manipolazione alla quale ho accennato in sede parlamentare, noi abbiamo visto rompere o tentare di rompere l'equilibrio in questo senso: che solo noi abbiamo tentato di migliorare la legge in tre direzioni, nella direzione del controllo popolare, nella direzione del diritto di ricorso dei terzi, che è pure una forma di controllo popolare e nella direzione di attenuare la situazione di una parte dei contribuenti italiani, più piccoli e più numerosi, chiedendo che fosse rialzato il minimo esentato, che fossero concesse facilitazioni alle famiglie numerose, che non si andasse a richiedere il giuramento a coloro il cui reddito davvero non meritava di

essere garantito attraverso questa forma solenne di prova.

Nessuna di queste nostre richieste è stata accettata. Ma c'è stata, invece, una richiesta dell'altra parte, quella avanzata stamattina dal senatore Sturzo...

ZOLI. Rappresentante dei capitalisti...! (*Interruzioni dalla sinistra*).

MOLINELLI. Voglio far presente in questa circostanza che qualunque sia l'opinione che personalmente si possa avere della persona del senatore Sturzo — ed io mi inchino dinanzi al vecchio combattente dell'antifascismo per la democrazia italiana — oggi la sua posizione nella discussione di questa legge è stata la seguente: il tentativo di respingerla in blocco attraverso la proposta di procedere anzitutto alla riforma delle Commissioni, e poi la proposta dell'articolo 20 aggiuntivo, la quale in conclusione e in moneta sonante, per dichiarazione dello stesso Ministro, si traduce nelle cifre che dirò. In Italia il reddito tassabile è di 450 miliardi, il cui 5 per cento è costituito da 22 miliardi e mezzo, sui quali lo Stato dovrebbe percepire circa 6 miliardi che invece non percepirà: sono dunque 6 miliardi che il Senato, con il voto favorevole di quella parte, ha regalato agli industriali italiani, tanto per inaugurarae con una festa l'applicazione di questa legge sulla perequazione tributaria.

MARINA. Sono calcoli demagogici, questi. (*Interruzioni dalla sinistra*).

MOLINELLI. Ecco le ragioni, dicevo, per le quali, pur favorevoli come siamo alla perequazione tributaria e pur desiderosi di porgere allo Stato, non dico al Governo, uno strumento che possa realizzare tale perequazione, noi non possiamo dare voto favorevole a questa legge per quello che essa ha rifiutato di esenzione ai piccoli e per quello che invece essa ha offerto di margine e di evasione ai grossi redditi creando uno stato di ingiustizia, nei confronti della generalità dei contribuenti e nei confronti anche del principio al quale la Costituzione e noi ci ispiriamo.

La nostra astensione, dunque, deve essere intesa come volontà di non considerare chiusa l'istanza della vera perequazione tributaria con questa legge e di voler proseguire, come faremo, a sospingere il Parlamento italiano e lo Stato sulla via di tutte le perequazioni, in materia tributaria, in materia politica, in materia sociale. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a Parlare per dichiarazione di voto il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io non leggerò nessuna dichiarazione di voto preparata; dirò brevemente le ragioni per le quali il Gruppo democratico cristiano voterà compatto a favore di questa legge. (*Commenti dalla sinistra*).

E non mi soffermerò a discutere sugli strumenti di tortura sui quali ci ha intrattenuto il senatore Marina...

FERRETTI. ...ed altri.

ZOLI. Debbo dire al senatore Marina ed altri che il sistema della tortura, anche morale, è ignoto alla democrazia quale noi l'intendiamo. Desidero anche dire al senatore Molinelli che egli poco opportunamente, a mio avviso, ha creduto di fare delle lunghe considerazioni su quel che può essere stato l'atteggiamento di parte dei democratici cristiani su un punto particolare.

Sarebbe sempre opportuno non guardare in casa d'altri e sarebbe anche molte volte prudente. Ad ogni modo io, che ho sostenuto strenuamente l'introduzione del giuramento, desidero dare atto ai miei colleghi che hanno votato in senso opposto, che io ho compreso e comprendo le loro preoccupazioni di cattolici e di giuristi. Indubbiamente noi abbiamo fatto un passo grave dal punto di vista morale, abbiamo fatto anche un passo coraggioso sotto un profilo giuridico. In taluni ha prevalso un concetto di prudenza, in altri un concetto di coraggio. Io mi auguro di poter dire un giorno che quella prudenza era paura, che quel coraggio non era audacia. Desideravo dire questo non a giustificazione, ma a spiegazione di quel che è stato un contegno perfettamente comprensibile di quei democristiani che hanno votato contro il giuramento per alte ragioni morali e, a loro avviso, per fondati motivi giuridici.

Detto questo, debbo rispondere a talune osservazioni fatte particolarmente dal senatore Giacometti. Egli ha parlato dei governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, che sono stati sempre governi a prevalente responsabilità democristiana, anche se oggi a reggere l'ingrato ufficio di Ministro delle finanze è un appartenente ad altro Partito. Io desidero dire che non vi è stata in essi mancanza di psicologia, ma di demagogia. Quando si è al governo si deve avere il senso della responsabilità di fronte alle esigenze dello Stato; e di fronte a queste si impongono necessariamente dei limiti a quella che sarebbe la mèta che si vorrebbe raggiungere subito, ma alla quale si deve arrivare gradualmente se non si vuole andare incontro all'immobilismo, o, peggio, al disastro finanziario, che è molto più utile alle categorie contro le quali voi parlate. Infatti qualunque sistema di inflazione giova non ai poveri, ma ai ricchi.

È per questo senso di responsabilità che nello spirito della legge Vanoni si deve procedere gradualmente. Il senatore Giacometti ha detto anche che c'è stata mancanza nelle promesse assunte, perchè non si è creato il clima di fiducia. Non voglio ripetere quel che ho già detto in sede di discussione generale, e lei, onorevole Giacometti, che ha avuto la fortuna di sedere nella Commissione finanze e tesoro fin dal 1948, deve particolarmente sapere che nessuno di noi si è illuso di potere ottenere questa fiducia così rapidamente. Lei però non può non dare atto che sono stati creati degli strumenti, particolarmente di istruzione dei funzionari sotto il punto di vista delle denunce, tali da poter consentire che ci si avvii sulla strada della creazione della fiducia. Anche l'affermazione — che cortesemente si deve definire inesatta — che non sia stata eseguita nessuna attenuazione delle aliquote, deve essere rivista. Onorevole Giacometi, lei ha seguìto certamente meglio di me le graduali riduzioni delle aliquote: nel primo tempo con la riduzione delle aliquote stesse ed in un secondo tempo con l'innalzamento della franchigia. Quando si innalza la franchigia si abbassano le aliquote specialmente per i piccoli contribuenti, perchè una franchigia più alta è irrilevante per i grossi. (*Interruzione del senatore Giacometti*). Ed anche in questa legge si è proceduto indirettamente all'abbassamento delle aliquote, specialmente per i redditi minori, quando agli effetti dell'imposta complementare si è alzata la franchigia.

RODA. Sono 60 mila lire!

ZOLI. Sì, 60 mila lire, ma, onorevole Roda, lei ha veduto quale era la influenza di un certo emendamento, per il quale lei diceva che il calcolo del Ministro era sbagliato: io le ho dimostrato che si trattava di 120 miliardi. È dimostrato dunque che ci si è messi su questa strada della riduzione. Io comprendo le critiche che vengono da questa parte (*indica la sinistra*); non è stato possibile creare nuovamente il clima del 1950, ma io credo che ciascuno dentro di sè, spogliato delle necessità politiche e propagandistiche, è molto più d'accordo di quello che non mostri dal di fuori.

GIACOMETTI. Chissà! (*Ilarità*).

ZOLI. Io intendo affermare che con questa legge si è compiuto un passo avanti sulla via della giustizia. Resta molto da fare, come ho già detto nel mio discorso, che da taluni è stato riportato quasi come d'opposizione perchè conteneva delle critiche. (Succede spesso che molte mie dichiarazioni siano inventate completamente e che molte altre siano gonfiate per trarne chissà quali conseguenze. Sono palloni che un giorno si sgonfieranno da sè, a meno che non provveda io a sgonfiarli). Noi abbiamo chiesto al Ministro che si proceda subito alla creazione del contenzioso tributario. Non ho voluto presentare emendamenti al riguardo, perchè credo che questa sia materia di contenzioso tributario.

Fra gli argomenti di questa parte (*indica la sinistra*), che mi hanno colpito, è stato quello dell'interesse di terzi a ricorsi. Indubbiamente non può parlarsi dell'interesse del singolo cittadino, che molte volte non ha interesse a che un contribuente paghi di più ma semplicemente ha interesse a molestare, nelle migliori delle ipotesi per finalità politiche, e nelle peggiori delle ipotesi per motivi meno collettivistici e più personali.

Mi ha colpito invece il rilievo che i Comuni sono interessati all'accertamento delle impo-

ste. La prego pertanto, signor Ministro, di studiare se non sia il caso di introdurre nel procedimento fiscale la forma dell'intervento adesivo. Indubbiamente il Comune è interessato, ed è giusto che questa autorità interessata all'accertamento giusto dell'imposta, possa intervenire. Potranno esservi degli inconvenienti, perchè anche gli amministratori comunali non sempre sono ispirati a criteri di obiettiva serenità ma forse potrebbe nascere uno strumento utile.

Non dico che questo consiglio debba essere accolto, ma lo prospetto come una di quelle idee che vengono forse quando si sta ascoltando un oratore a cui non si sta attento, oppure troppo lento, e che consente, fra una parola e l'altra, di pensare ad altre cose. È una idea che sottopongo al suo esame, signor Ministro, perchè ritengo che effettivamente consentire un maggiore intervento da parte di coloro che sono in grado di dare notizie possa essere degna di studio.

Quando avremo regolato il contenzioso tributario avremo dato la più completa garanzia al contribuente. Ma oggi che cosa abbiamo fatto con questa legge se vogliamo valutarla serenamente? Non sto a discutere l'articolo *a*) o l'articolo *b*) o questo o quell'emendamento; non esaminerò i dettagli. Desidero solo rilevare che con questa legge a favore dei contribuenti si sono introdotte delle garanzie. Questo non può essere negato: i primi articoli costituiscono l'introduzione di garanzie che devono servire per il contribuente onesto e non si può negare che nei confronti dei contribuenti disonesti non si sono introdotti dei sistemi di tortura, onorevole Marina, ma si sono introdotti dei sistemi di giusta sanzione a cominciare dall'infliggere loro l'obbligo di dichiarare la verità. In molti casi è chiaro che basta la minaccia all'appello alla coscienza, ma in tanti altri non è sufficiente.

Ma io non ho bisogno di dilungarmi su questo, desidero ricordare al senatore Marina che nella Costituzione repubblicana è previsto l'obbligo di pagare le imposte — e vorrei che si cambiasse la parola, che non si chiamassero imposte per evitare di pensare a qualche cosa di coercitivo, ma semplicemente tributi.

Abbiamo difeso maggiormente il contribuente onesto e abbiamo introdotto degli strumenti più efficaci contro il contribuente disonesto, abbiamo cioè difeso l'onesto da una parte e il fisco dall'altra. Questo è il contenuto di questa legge. Noi posisamo pertanto votarla certi di aver servito l'interesse del nostro Paese. (*Vivissimi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Nel decimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alla donna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il 30 corrente ricorre il decimo anniversario della approvazione da parte del Consiglio dei ministri, che esercitava allora il potere legislativo, della legge che riconosceva alla donna il diritto di voto.

Desidero ricordare il significativo evento, di altissima importanza politica, morale e sociale, che ha riconosciuto la piena parità dei diritti politici dei due sessi, consacrato poi nell'articolo 48 della Costituzione della Repubblica e che è uno dei postulati fondamentali del moderno Stato democratico.

In questa occasione mi è particolarmente gradito stringere la mano alla collega senatrice Merlin. (*Vivi generali applausi*).

Per la discussione di una mozione.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Chiedo di conoscere se il Governo abbia indicato la data, secondo l'impegno preso nella seduta di ieri, in cui potrà essere discussa la mozione da me presentata sulla violazione, da parte degli organi centrali e periferici dello Stato, della legge per la elezione dei Consigli direttivi delle Mutue per l'assistenza ai coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Il Governo si è dichiarato pronto alla discussione della mozione in parola per al fine della settimana ventura.

Per le interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

NEGRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Signor Presidente, ella ha invitato i Senatori ad eliminare le interrogazioni e le interpellanze ed a trasformarle in interrogazioni scritte. Abbaimo acceduto di buon grado a questa richiesta; però, onorevole Presidente, mi consenta di chiedere che il termine fissato dal nostro Regolamento per la risposta alle interrogazioni scritte, che è di 10 giorni, sia rispettato.

In particolare, mi permetto pregarla di sollecitare la risposta ad una mia interrogazione con richiesta di risposta scritta, presentata il 30 novembre dello scorso anno al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze, relativa ad una vendita effettuata dal Commissario della gioventù italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Negri, la Presidenza sollecita continuamente le risposte dai Dicasteri competenti. Mi consenta però, per debito di equità, di osservare che il numero delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta va sempre aumentando. Questa sera, per esempio, un solo Senatore ne ha presentate 10; se ella moltiplica questo numero per 243, comprenderà come si possano verificare i ritardi da lei lamentati.

L'assicuro tuttavia che mi renderò interprete presso il Governo della sua richiesta.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Chiedo che la Presidenza si faccia interprete presso il Governo della necessità che sia svolta al più presto l'interpellanza da me rivolta ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale sugli abusi dei Prefetti nei riguardi delle Mutue per l'assistenza ai coltivatori diretti.

PRESIDENTE. La prossima settimana si presenta molto densa di lavoro. Tuttavia, ove vi sia disponibilità di tempo, si cercherà di venire incontro alla sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano opportuno provvedere alla proroga di almeno due anni del termine, scaduto il 26 corrente, concesso dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1550, per richiedere l'acquisto del diritto d'uso di acqua pubblica per le piccole derivazioni irrigue per chi ne abbia usato dal 1922 al 1952.

Tale proroga non può non essere concessa per lo meno per il mondo montano dove si è dovuto dolorosamente constatare l'assoluta mancanza di conoscenza del provvedimento *de quo*.

È ovvio inoltre che gli agricoltori di montagna oltre a non conoscere il provvedimento, come detto, non riescono di per sè a presentare la complessa e costosa documentazione richiesta dal Genio civile (tipi mappa trentennali — documenti storico-catastali — planimetrie — elenco utenti — superfici e qualifiche delle particelle irrigate — atti notorietà ecc.) costituente per molti quindi non solo un onere assai gravoso ma addirittura irrealizzabile.

È auspicabile perciò che il provvedimento, tenuto conto che i contributi della legge sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991, sono subordinati al possesso di titolo legittimo al diritto di utenza idrica pubblica, tenga conto della necessità di porre il mondo della montagna in condizioni di poter difendere tali diritti acquisiti non solo per la proroga del termine ma anche disponendo le necessarie documentazioni documentarie. Tali facilitazioni utili alla compagine sociale italiana, se si tiene conto che la razionale utilizzazione delle acque permette incrementi notevoli alla produzione agricola montana con vantaggi anche zoo-

tecnici, rendendo quindi più passabile la dura vita di quelle popolazioni, costituirebbero dimostrazione della persistente volontà del Governo di proseguire nella sua azione a favore delle zone depresse montane (548).

SIBILLE.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende, come da promessa fatta, dare il contributo, richiesto « all'unanimità » dal Consiglio comunale di Binasco (Milano), per l'esecuzione della fognatura e dell'acquedotto: due opere assolutamente necessarie, indispensabili (1030).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Panaro Pietro, spedita il 1° febbraio 1949, n. 37795. La famiglia Panaro ha avuto due figli fucilati dai fascisti, una figlia carcerata dalle « brigate nere », la madre e il padre morti di crepacuore; il terzo figlio è parzialmente infermo; il quarto (interessato alla pensione), incapace di guadagnarsi la vita per totale sordità, ha assoluto urgente bisogno della pensione (1031).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di Di Scipio Giuseppe, fu Nicola, nato a Popoli, il 5 novembre 1914; ha subìto la visita medica a Chieti il 17 dicembre 1951 (1032).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Masciulli Guerrino, fu Alessandro, nato a Vicoli, il 7 giugno 1913. Ha subìto la visita collegiale a Chieti il 25 maggio 1954 e da allora non ha avuto più notizie della sua domanda (1033).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale punto si trova la pratica di pensione di guerra di Trabucco Gildo, fu Alfonso, nato a Civitaquana il 22 luglio 1911. Ha subìto la visita medica il 16 marzo 1952, poi non ha avuto più notizie della sua domanda (1034).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Trabucco Corrado, posizione n. 13.775.525 inviata ai competenti uffici fin dall'11 dicembre 1951 (1035).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Gobeo Paolino, posizione n. 409416, presentata fin dal 1948. Il Gobeo ha estremo bisogno di riscuotere la pensione spettantegli (1036).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Floro Amleto, posizione n. 207163.

La domanda, corredata dei documenti di rito, è stata presentata il 21 gennaio 1947 (1037).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale punto si trova la pratica di pensione di guerra di Coletta Zopito, fu Domenico, nato a Civitaquana il 14 aprile 1879, padre del caduto Michele.

La domanda è stata presentata il 15 marzo 1954 (1038).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà concessa la pensione di guerra (vecchia guerra) a Riccitelli Davide fu Vincenzo, nato a Catignano, il 24 gennaio 1882.

Il richiedente non ha ancora subìto la visita medica ed ha presentato la domanda fin dal lontano 1934 (il 30 marzo)! (1039).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà sottoposto a visita medica Di Giovanni Giuseppe, fu Vincenzo, nato a Catignano, il 18 luglio 1892. Ha inviato domanda di pensione di guerra il 22 agosto 1952 (1040).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà chiamato a visita medica, D'Andrea Eliseo, di Emilio, nato a Villa Cellera il 21 novembre 1914.

Fin dal gennaio 1946 attende di essere sottoposto a visita medica: ha presentato domanda di pensione nel 1945, l'ha rinnovata nel dicembre 1950 e nel giugno 1954 (1041).

CERMIGNANI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la domanda di pensione di guerra di D'Andrea Emilio, fu Giovanni, classe 1882, padre del militare Giovanni, morto nel dicembre 1942, sul fronte russo. La pratica è stata inviata al Ministero il 22 agosto 1953 (1042).

CERMIGNANI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se il recente straripamento dell'Ofanto e i nuovi allagamenti che, in conseguenza, si sono verificati nell'agro di Canosa e di Barletta non costituiscono, oramai, di fronte alle perplessità dei tecnici, una convincente dimostrazione di indispensabilità ed urgenza della regolazione di quel fiume — causa periodica di distruzione di beni — anche nel suo corso inferiore, come più volte prospettato in Senato dal sottoscritto.

Chiedo, inoltre, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per la sistemazione degli altri corsi d'acqua, ricadenti in provincia di Foggia, che costituiscono costante minaccia per le opere di trasformazione fondiaria in atto nella regione (1043).

CROLLALANZA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se egli ritenga decorosa o quanto meno compatibile la funzione di Commissario nei concorsi magistrali nella persona del professor Renzo Papini, che si svolgono a Pisa, con quella di docente nel corso istituito dall'associazione italiana dei maestri cattolici di questa città, assommando le due qualità di esaminatore e di preparatore (1044).

PICCHIOTTI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 1° febbraio, alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-B). (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (678).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (679).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle

piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951 (823) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno (907).

6. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

7. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

8. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

9. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

10. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

11. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

La seduta è tolta alle ore 20,25.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti